

N. R.G. 13491/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA TRIBUNALE DELLE IMPRESE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	presidente
dott. Carlo Bianchetti	giudice
dott. Angelica Castellani	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **13491/2022** promossa da:

FALLIMENTO N. [REDACTED] S [REDACTED] S.R.L. ([REDACTED]), con il patrocinio dell'avv.
 F [REDACTED] C [REDACTED]

attore

contro

S [REDACTED] S.P.A. (C.F. 03374640401), con il patrocinio degli avv. ti R [REDACTED] P [REDACTED], R [REDACTED]
 P [REDACTED] e M [REDACTED] T [REDACTED]

convenuta

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

“A) nel merito: contrariis rejectis, previe le declaratorie ritenute opportune e con ogni miglior formula:

1) visti ed applicati gli artt. 2043 e segg. c.c., 1218 e segg. c.c., 1337 c.c., 146 L.F. – 2393-2394 c.c., nonché ogni altra disposizione di legge in materia di responsabilità (verso la società, i creditori ed i terzi) dell'organo gestorio di società e di responsabilità dell'istituto di credito verso la società, i creditori ed i terzi, anche in concorso con l'organo gestorio stesso, accertarsi e dichiararsi la responsabilità, sotto ogni profilo come da premessa dell'atto di citazione e da successivi atti depositati, e dunque di natura precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale, sia per fatto proprio che in concorso con l'organo amministrativo della poi fallita, della banca convenuta per i fatti descritti in



atto di citazione, ed in particolare per aver concesso - e continuato a concedere - incautamente credito alla poi fallita, con riferimento ad ogni singola operazione di presentazione al conto anticipi e di conseguente erogazione di finanziamento, come descritto in atto di citazione (da pag. 10 e prospetto di pag.11), operazioni ed erogazioni da intendersi tutte singolarmente impugnate dal Fallimento attore con riferimento alle domande tutte proposte, nonché per ogni altro atto, fatto, omissione, inadempimento o illecito che abbia comunque recato danno o pregiudizio alla società S [REDACTED] s.r.l. ed ai suoi creditori, anche per aver intralciato e/o impedito al curatore l'esercizio dell'azione revocatoria di pagamenti, ovvero che debba essere posto a suo carico come conseguenza del comportamento commissivo od omissivo suo e/o dei suoi funzionari o che, in ogni caso e per qualsiasi titolo, implichi la sua responsabilità, secondo quanto indicato in narrativa; per l'effetto, condannarsi la banca convenuta al risarcimento dei danni tutti, a qualunque titolo, ex contractu ed ex delicto, sofferti dalla società, dal patrimonio sociale e dalla massa dei creditori, in conseguenza dell'abusiva concessione di credito operata a favore della società allora in bonis, nonostante lo stato di crisi in cui versava quest'ultima, nonché per la violazione da parte della convenuta delle regole di corretta erogazione del credito e dei doveri di buona fede e correttezza nell'esercizio dell'attività creditizia nonché dei doveri di protezione nei riguardi del beneficiario del credito, e/o in conseguenza del concorso della convenuta nell'inadempimento ascrivibile all'organo gestorio di Stockmarket s.r.l. ai doveri impostigli dalla legge e dallo statuto con riferimento alla richiesta abusiva di erogazione dei finanziamenti di cui in narrativa; il tutto, nella misura di Euro 3.761.224,97, ovvero in subordine nella differente misura indicata dal CTU (in Euro 2.430.545,00, pari al deficit patrimoniale a far data dalla perdita del capitale, somma già al netto dei costi di liquidazione, oppure in subordine in Euro 1.878.360, pari al deficit patrimoniale a far data dal 31.3.2016), e/o di quella anche maggiore per cui si riterrà raggiunta la prova, ovvero da liquidarsi in via equitativa.

Condannarsi altresì la banca convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali (previo accertamento in via incidentale della sussistenza di fatti di reato) provocati con le condotte attive e/o omissive descritte in atti, alla società poi fallita ed ai creditori sociali, mediante pagamento delle ulteriori somme da quantificarsi e liquidarsi in via equitativa;

il tutto, oltre ad interessi moratori (art. 1284 comma 4° c.c.) e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo.

2) In via contestuale, revocarsi, ai sensi dell'art. 67 L.F., i pagamenti pervenuti e gli atti estintivi di posizioni passive effettuati – nel periodo "sospetto" - sui c/c di cui è causa in quanto atti o pagamenti anomali e/o a titolo oneroso e/o rimesse revocabili, e revocarsi altresì le singole operazioni di anticipo su fatture ed assegni postdatati, con successivo mancato riaccredito da parte della banca sul c/c della



poi fallita delle somme via via incassate dai terzi debitori della stessa ed utilizzo delle somme medesime per estinguere passività del correntista, in quanto atti o pagamenti anomali e/o a titolo oneroso; per l'effetto, condannarsi la banca convenuta al pagamento dell'ulteriore somma (accertata dal CTU a tale titolo) di Euro 1.356,620, ovvero alla differente somma anche maggiore per cui si riterrà raggiunta la prova e/o da quantificarsi in via equitativa, oltre d'interessi moratori (art. 1284 comma 4° c.c.) e rivalutazione monetaria.

3) In via contestuale, condannarsi la banca convenuta a pagare, in favore della curatela attrice, l'ulteriore somma di Euro 112.540,00, o quella differente anche maggiore che sarà accertata, a titolo di restituzione dei pagamenti pervenuti alla stessa convenuta da terzi clienti della poi fallita, nel periodo successivo alla presentazione della domanda di concordato preventivo, in quanto inefficaci ex art. 44-167-168-184 L.F. e/o per illegittimità e/o inefficacia della compensazione operata dalla banca ex artt. 56-169 L.F., e/o per invalidità, inopponibilità o inefficacia dell'eventuale patto di compensazione, e/o in quanto trattenuti dalla convenuta stessa in difetto di alcuna valida causa e/o di titolo validamente opponibile alla massa dei creditori, e/o a sensi dell'art. 2041 c.c.

Condannarsi quindi la banca convenuta, per i titoli e le causali tutte di cui sopra, al pagamento in favore della Procedura attrice della complessiva somma di Euro 3.899.705,00, pari alla sommatoria, salvo errori, di tutte le domande come sopra proposte (1+2+3) e/o della differente somma anche maggiore per cui si riterrà raggiunta la prova, ovvero da liquidarsi in via equitativa, oltre al danno non patrimoniale, pure da liquidarsi in via equitativa, nonché ad interessi al saggio di cui all'art. 1284 comma IV c.c. ed a rivalutazione monetaria.

Con rifusione di spese e compensi di causa.

B) in via istruttoria: ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:

1. Vero che il sig. Corbelli Giorgio, nato a Sant'Arcangelo di Romagna (Rimini), fu dipendente della S██████████ s.r.l. dal 02/11/2015 al 20/04/2017 con la qualifica di direttore delle trasmissioni con un compenso di Euro 8.600,00 mensili lordi

2. Vero che i signori Corbelli Giorgio, Cimatti Pierpaolo e/o gli ulteriori soggetti che il teste vorrà precisare, nell'anno 2015 presero contatti con i funzionari della filiale di ██████████ – ██████████ della Banca ██████████ al fine di consentire alla società poi fallita l'avvio dei rapporti di c/c e conto anticipi n° 4938 e 279

3. Vero che i signori C██████████ G██████████, C██████████ P██████████ e/o gli ulteriori soggetti che il teste vorrà precisare, dopo l'avvio del rapporto contrattuale tra la banca convenuta e la poi fallita, negli anni 2016 e 2017, si tenevano periodicamente in contatto con i funzionari della filiale di ██████████ – via



██████████ della Banca ██████████ al fine di aggiornarli sull'andamento della società poi fallita

4. Vero che ciascuna delle presentazioni all'anticipo, elencate nel prospetto di pag. 11-12 dell'atto di citazione, venne effettuata alle date ivi indicate mediante consegna della "distinta anticipo su fatture" e dei documenti ad essa allegati (tra cui gli assegni postdatati) da parte del sig. B██████ A██████ (e/o di altro soggetto che il teste vorrà indicare) presso la filiale di ██████████ della Banca ██████████

5. Vero che il sig. C██████ G██████ ha fondato, nell'anno 1982, la società T██████ s.p.a., poi divenuta S██████ s.p.a., dichiarata fallita in data 22.16.2016

6. Vero che la società T██████ s.p.a. si occupava della vendita tramite il mezzo televisivo di quadri, gioielli, tappeti e mobili antichi e moderni

7. Vero che alla fine del 2013 la società T██████ Spa cessò le trasmissioni televisive e vendette a prezzi di svendita fallimentare il magazzino residuo

8. Vero che, mediante un contratto di collaborazione e fornitura di servizi stipulato il 27/12/2013, T██████ Spa mise a disposizione di S██████ Srl i canali 861 satellitare e 124 digitale terrestre "per trasmettere le televendite per conto di S██████ Srl e T██████ Spa", impegnandosi a fornire a Stockmarket Srl "la propria organizzazione ed i propri mezzi tecnici per la predisposizione e la trasmissione delle televendite

9. Vero che S██████ Spa aveva stipulato contratti per l'utilizzo delle frequenze televisive anche con le società C██████ Srl e S██████ Srl

10. Vero che la società Stockmarket Srl aveva aperto un'unità locale in ██████████ via ██████████ che era anche la sede legale delle società S██████ Spa (ex T██████ Spa – proprietaria dell'immobile) e Starmarket Srl (affittuaria d'azienda di Servizi TV Spa e conduttrice di parte dell'immobile medesimo

11. Vero che la società S██████ Srl prese in affitto una porzione dell'immobile: parte degli uffici, un salottino arredato per il ricevimento dei clienti, una porzione dello show-room e parte del magazzino

12. Vero che la società S██████ Srl era licenziataria del marchio registrato "Telemarket" che poteva utilizzare in via esclusiva per scopi commerciali e di promozione dei prodotti

13. Vero che la società S██████ s.r.l., non appena costituita, acquistò i beni del magazzino di S██████ s.p.a., concordando che i pagamenti avvenissero mediante emissione di cambiali



14. Vero che la sig.ra C [REDACTED] L [REDACTED] era institore della società S [REDACTED] s.r.l. nonché socia ed ex amministratrice della società S [REDACTED] Srl, nonché dipendente e procuratrice della società T [REDACTED] Spa

15. Vero che il dott. G [REDACTED] R [REDACTED] fu il responsabile amministrativo di S [REDACTED] s.p.a., di S [REDACTED] Srl e di S [REDACTED] s.r.l.

16. Vero che, nel bilancio al 31.12.2014, vennero stornati costi per compensi ai presentatori televisivi per Euro 62.907,38

Si indicano quali testimoni: C [REDACTED] L [REDACTED]; C [REDACTED] G [REDACTED]; R [REDACTED] G [REDACTED]; C [REDACTED] dott. A [REDACTED]; C [REDACTED] P [REDACTED]; B [REDACTED] A [REDACTED] J [REDACTED]; G [REDACTED] G [REDACTED]; B [REDACTED] dott. P [REDACTED]; il direttore pro tempore e quello illo tempore della filiale della banca convenuta ove fu iniziato ed intrattenuto il rapporto contrattuale con la poi fallita.

Ci si oppone all'ammissione delle prove orali ex adverso dedotte; in subordine, si chiede di essere ammessi a prova contraria.

Ci si oppone all'ordine di esibizione ex adverso proposto”.

Per parte convenuta:

“- per le ragioni eccezioni e motivi tutti indicati in narrativa della comparsa di costituzione ed in atti successivi, respingere, siccome improcedibile, inammissibile, prescritta e comunque infondata, nell'an e nel quantum, ogni pretesa risarcitoria e/o restitutoria avanzata dalla Curatela del Fallimento S [REDACTED] S.r.l. nei confronti di S [REDACTED] S.p.A.

- Con vittoria di spese, e compensi professionali afferenti la fase del giudizio, oltre a CPA ed IVA come per legge.

• In via istruttoria. L'ordine di esibizione.

Come già ribadito, contrariamente a quanto ritenuto dalla Curatela è certamente rilevante chiarire se essa abbia o meno (ed in quali limiti, e con quali modalità) svolto azioni di responsabilità nei confronti di amministratori ed altri istituti di credito e se essa abbia o meno ottenuto somme in virtù di tali azioni.

Per tale ragione si richiede espressamente l'emissione di provvedimento ai sensi dell'art. 210 cod.proc.civ. e ss. nei confronti della Curatela attrice in ordine ad ogni documentazione attestante l'esistenza di procedure giudiziali e stragiudiziali del Fallimento Stockmarket S.r.l. nei confronti di Istituti di credito ed amministratori, nonché ogni valutazione e parere della Curatela in ordine al recupero di importi nei confronti di tali soggetti. Il provvedimento richiesto è necessario per



comprendere se anche altri Istituti di credito o amministratori siano stati destinatari di richieste risarcitorie da parte della Curatela attrice - la quale ha in questa sede richiesto all'odierna esponente Solution Bank l'interezza del passivo accertato in sede concorsuale anche relativo (appunto) a passività pacificamente riferibili a tali altri soggetti.

• *In via istruttoria. La prova orale.*

La controversia ha matrice puramente documentale, essendo per di più sostanzialmente incontestate le produzioni che l'esponente ha dimesse in atti; e dunque, solo per l'ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ne ritenga l'opportunità, si richiede prova per testi e per interrogatorio formale sui capitoli di seguito specificamente indicati:

- 1. Vero che in sede di disamina della proposta di affidamento per anticipo fatture finanziamento proveniente da S [REDACTED] S.r.l. è stato effettuato un esame della richiesta e del merito creditizio della richiedente?*
- 2. Vero che, nello svolgere la disamina in oggetto, S [REDACTED] ha seguito, come era sua prassi abituale, le indicazioni del "Regolamento del Credito. Poteri in tema di affidamenti" del 25 giugno 2014 e del "Regolamento del Credito problematico. Poteri in tema di classificazione" del 25 giugno 2014 (doc. n. 1 e 2, che si rammostrano al teste o all'interrogando)?*
- 3. Vero che S [REDACTED] S.p.A. si è attenuta alle procedure di cui ai docc. n. 1 e 2 (che si rammostrano al teste o all'interrogando) sia al momento dell'instaurazione del rapporto che successivamente?*
- 4. Vero che, nell'istruire la pratica relativa al finanziamento in oggetto, sono state accertate l'attività aziendale, le partecipazioni societarie e l'operazione proposta?*
- 5. Vero che S [REDACTED], per quanto attiene l'esercizio 2014, ha chiuso il primo esercizio di attività con una lieve perdita di esercizio, a fronte di un fatturato di circa 4,4 € Mil e di un EBITDA positivo, adeguato a consentire la copertura degli oneri finanziari (si rammostra al teste o all'interrogando la Tabella n.1 di cui alla comparsa di costituzione e risposta, ovvero il Conto economico riclassificato).*
- 6. Vero che, con riferimento all'esercizio 2014, l'indice di copertura delle immobilizzazioni, equivalente al rapporto fra Mezzi propri e immobilizzazioni, è pari al 31.12.2014 a 1.24 (si rammostra al teste o all'interrogando la Tabella n.4 di cui alla comparsa di costituzione e risposta, ovvero Indici di solidità patrimoniale e di liquidità)?*
- 7. Vero che S [REDACTED] S.r.l. al 31.12.2014 risultava dotata di fonti di finanziamento stabilmente vincolate all'esercizio di impresa più che adeguate a coprire gli investimenti a lento realizzo.*
- 8. Vero che, con riferimento al bilancio relativo all'esercizio 2015, esisteva un attivo corrente (K€ 6.145) capiente rispetto alle esigenze a breve risultanti dal bilancio (K€ 5.090), nonché la correlata*



disponibilità di fonti a medio lungo termine ampiamente adeguate a finanziare l'attivo fisso (Cfr. Indice di copertura delle immobilizzazioni pari a 1,8)?

9. Vero che nell'esercizio 2015 il fatturato di Stockmarket ha subito un calo rispetto all'esercizio precedente a causa di un limitato accesso al canale della vendita televisiva, attivato solo nell'ultimo trimestre dell'esercizio in luogo degli otto mesi dell'esercizio precedente (gennaio-agosto 2014)?

10. Vero che l'affidamento per la concessione di un anticipo fatture a revoca risale al 11.12.2015?

11. Vero che a quella data l'unico bilancio disponibile era quello relativo all'esercizio 2014, depositato al Registro delle imprese in data 27 aprile 2015?

12. Vero che in tale momento l'analisi della Centrale Rischi evidenziava una situazione regolare e la presenza di affidamenti accordati pari a circa 480 K€, ed utilizzati solo per circa due terzi?

13. Vero che prima dell'instaurazione del rapporto sulla pratica sono stati raccolti i pareri favorevole del Responsabile della filiale, dell'ufficio Crediti e del Responsabile Fidi, cui ha poi fatto seguito deliberazione del Comitato crediti, competente per importo dell'affidamento richiesto?

14. Vero che tale procedura è stata rinnovata anche per i fidi successivi, in relazione ai quali gli elementi conoscitivi a disposizione della Banca sono stati gli stessi utilizzati originariamente, con l'aggiunta dei dati andamentali relativi ai rapporti già in essere (conto anticipi con una percentuale di insoluti pari a zero) e dalla considerazione di un punteggio SAR (c.d. "scoring" adottato dalla Banca) sotto le soglie di attenzione?

15. Vero che il funzionario della Banca ha apposto la firma digitale sulle distinte di cui al dossier che le si rammostra (doc. n.9) e che tali firme digitali sono state apposte alle date risultanti informativamente da ognuna di tali sottoscrizioni digitali?

16. Vero che le distinte di cui al dossier che le si rammostra (doc. n.9), di cui conferma la sua sottoscrizione digitale e la relativa data, portano in allegato anche le correlative cessioni di crediti a garanzia, antecedenti rispetto ad esse?

Si indicano come testi, salvo integrazione:

- Dott.ssa Mariacristina Chiusoli c/o Direzione Generale di SOLUTION BANK S.p.A. – sede in [REDACTED];
- Dott. Daniele Vigilante c/o SOLUTION BANK S.p.A. – sede in [REDACTED] – [REDACTED];
- Dott. L. [REDACTED] C. [REDACTED] – limitatamente al solo capitolo n. 15.

Su tutti i capitoli indicati, e con riserva di indicazione dei medesimi ed altri testi a prova contraria".



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.1.- Il Fallimento di S [REDACTED] s.r.l., dichiarato dal Tribunale di Brescia in data 13.9.2017, con atto di citazione notificato il 22.11.2022, ha agito in giudizio nei confronti di S [REDACTED] s.p.a., già [REDACTED] s.p.a. (di seguito anche solo “Solution bank” o “la Banca”) al fine di ottenerne la condanna al risarcimento in proprio favore di danni complessivamente quantificati in € 3.761.224,97¹, oltre alla *“ulteriore voce di danno diretto ... pari ad almeno Euro 66.414,85”*², in tesi *“sofferti dalla società, dal patrimonio sociale e dalla massa dei creditori, in conseguenza dell’abusiva concessione di credito operata a favore della società allora in bonis, nonostante lo stato di crisi in cui versava quest’ultima, nonché per la violazione da parte della convenuta delle regole di corretta erogazione del credito e dei doveri di buona fede e correttezza nell’esercizio dell’attività creditizia nonché dei doveri di protezione nei riguardi del beneficiario del credito, e/o in conseguenza del concorso della convenuta nell’inadempimento ascrivibile all’organo gestorio di Stockmarket s.r.l. ai doveri impostigli dalla legge e dallo statuto con riferimento alla richiesta abusiva di erogazione dei finanziamenti di cui in narrativa”* (cfr. atto di citazione, pag. 35). Per la medesima fattispecie, il Fallimento ha, inoltre, domandato la condanna della Banca *“al risarcimento dei danni non patrimoniali (previo accertamento in via incidentale della sussistenza di fatti di reato) causati con le condotte attive e/o omissive descritte in atti, alla società poi fallita ed ai creditori sociali, mediante pagamento delle somme da quantificarsi e liquidarsi in via equitativa”* (cfr. atto di citazione, pag. 36).

In via *“contestuale”* e autonoma la Curatela ha contestato alla Banca l’incasso di somme pervenute da terzi in pendenza di concordato preventivo, per un importo di € 112.450, chiedendo la restituzione di tali pagamenti *“in quanto inefficaci ex art. 44-167-168-184 L.F. e/o per illegittimità e/o inefficacia della compensazione operata dalla banca ex artt. 56-169 L.F., e/o per invalidità, inopponibilità o inefficacia dell’eventuale patto di compensazione, e/o in quanto trattenuti dalla convenuta stessa in difetto di alcuna valida causa e/o di titolo validamente opponibile alla massa dei creditori, e/o a sensi dell’art. 2041 c.c.”*.

1.2.- Si è costituita ritualmente in giudizio la convenuta, la quale ha, in via pregiudiziale, eccepito la nullità dell’atto di citazione per asserita genericità dell’*editio actionis*, sostenendo che la controparte non avrebbe *“precisato ... se formuli domande volte ad ottenere il risarcimento del (preteso) danno cagionato alla società fallita ovvero chieda il ristoro di (altrettanto preteso) danno sofferto dalla*

¹ Ottenuto dalla differenza tra il patrimonio netto alla data del 31.12.2015 (€ 101.401) e il patrimonio netto alla data del fallimento (- € 4.062.625,97), pari a € 3.961.224,97, detratti *“i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione”*, prudenzialmente quantificati dalla Curatela in € 200.000,00.

² In tesi costituito da *“interessi passivi, commissioni ed oneri finanziari che la poi fallita ha dovuto affrontare per beneficiare del credito concesso dalla banca convenuta”* (cfr. atto di citazione, pag. 30).



massa dei creditori: danni di natura completamente diversa che hanno presupposti diversi e per i quali valgono criteri di determinazione per nulla coincidenti” (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag.

2); sempre in via pregiudiziale, la convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della Curatela *“a far valere la domanda risarcitoria per crediti inerenti alla massa dei creditori”*, dichiarando di aderire *“all’orientamento (più convincente e recente) che nega che simile responsabilità possa esser oggetto di domanda da parte delle Curatele Fallimentari”* (ibidem).

In via preliminare di merito, la Banca ha eccepito *“la prescrizione quinquennale di ogni domanda risarcitoria” ex adverso* avanzata, sul rilievo che le censure mosse dalla Curatela *“attengano al solo momento genetico del rapporto di finanziamento”* e che configurino ipotesi di *“responsabilità extracontrattuale (connessa ad una ipotetica responsabilità precontrattuale)”*; analoga prescrizione quinquennale la Banca ha eccepito in riferimento all’ipotesi *ex adverso* prospettata di concorso di S [REDACTED] nella *mala gestio* degli organi di gestione di S [REDACTED], evidenziando anche in questo caso la natura di *“illecito aquiliano”* della fattispecie (cfr. comparsa di costituzione, pagg. 6-7).

Nel merito, la difesa convenuta ha contestato la fondatezza degli addebiti avversari, negando la sussistenza di una condotta negligente/illecita imputabile alla Banca e di un danno ad essa eziologicamente connesso; ha, inoltre, contestato i criteri di determinazione di tale danno.

Quanto alla pretesa concernente la restituzione degli importi pervenuti alla Banca successivamente al deposito della domanda di concordato, la difesa convenuta ne ha dedotto la natura di *“operazioni obbligate relative ad atti negoziali precedenti e già conclusi, antecedenti la presentazione della domanda di concordato”*, allegando che le anticipazioni erano state *“realizzate con contestuali cessioni del relativo credito, corredate di date certe”*, con conseguente non revocabilità dei pagamenti in assenza di *“preventiva revoca”* (*“neppure richiesta o prospettata dalla Curatela”*) dei negozi di cessione (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 19).

La difesa convenuta ha, in ogni caso, dedotto *“l’insussistenza di qualsivoglia scientia decotionis in capo a S [REDACTED]”* e in via subordinata chiesto l’applicazione del criterio di cui all’art. 70 L.F.

1.3.- Alla prima udienza di comparizione, il Fallimento ha precisato le proprie domande, chiedendo altresì, ex art. 183, comma V, c.p.c. (ante-riforma), di *“revocarsi i pagamenti pervenuti e gli atti estintivi di posizioni passive effettuati sui c/c di cui è causa nel corso di tutto il rapporto tra poi fallita e convenuta dall’origine sino al fallimento, in quanto atti o pagamenti anomali e/o a titolo oneroso e/o rimesse revocabili, e revocarsi altresì le singole operazioni di anticipo su fatture ed assegni postdatati, con successivo mancato riaccredito da parte della banca sul c/c della poi fallita delle somme via via incassate dai terzi debitori della stessa ed utilizzo delle somme medesime per estinguere passività del*



correntista, condannando la banca convenuta al pagamento di quanto risulterà dovuto a tale titolo, con interessi e rivalutazione” (cfr. pag. 4 del verbale d’udienza).

All’esito dello scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., respinte le istanze di prova orale formulate dalle parti, è stata disposta ed espletata consulenza tecnica d’ufficio.

Le parti sono state, quindi, invitate a precisare le conclusioni e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.

2.- La natura eterogenea delle contestazioni e delle collegate pretese risarcitorie/restitutorie del Fallimento ne impone la trattazione separata.

3.- La domanda risarcitoria per abusiva erogazione di credito.

3.1.- A fondamento di tale domanda, il Fallimento, premesso che mediante l’artificiosa iscrizione a bilancio 2015 di una inesistente plusvalenza, l’organo gestorio di Stockmarket aveva proseguito l’attività d’impresa ad avvenuta totale erosione del patrimonio netto della società, in violazione del dettato dell’art. 2486 c.c., ha assunto che la Banca convenuta si era determinata a concedere credito alla poi fallita, proseguendo poi con le erogazioni per tutto il periodo suindicato, nonostante fosse - o dovesse essere - consapevole della situazione economico-patrimoniale sempre più compromessa della Stockmarket s.r.l., in completa assenza di concrete e ragionevoli prospettive di risanamento, situazione che avrebbe imposto alla Banca (la quale, invece, avrebbe colpevolmente omesso di) effettuare le opportune verifiche (alla stessa possibili e per essa doverose, in quanto operatore qualificato oltre che controparte contrattuale) sui bilanci e sull’andamento economico della società, critico e deficitario sin da prima dell’inizio del rapporto, e conseguentemente avrebbe dovuto indurla a non iniziare o, quantomeno, a non proseguire l’erogazione del credito alla poi fallita. Ha rilevato il Fallimento che, se la convenuta avesse agito in tal modo, ciò avrebbe immediatamente causato problemi di liquidità alla società, facendo emergere la crisi, con conseguente suo fallimento, che - in mancanza dell’artificioso prolungamento della sua attività, reso possibile dal concorso tra l’omessa rilevazione della causa di scioglimento da parte degli amministratori e dai finanziamenti della banca - sarebbe stato dichiarato già nel corso del 2015 o, al più tardi, ad inizio 2016, scongiurando così il maggior danno subito dalla società e dal ceto creditorio.

La condotta della Banca sarebbe, dunque, censurabile, sotto il profilo della responsabilità tanto contrattuale quanto extracontrattuale, per aver consentito l’indebita prosecuzione dell’attività d’impresa in presenza dei presupposti legali per lo scioglimento della società e per aver contribuito a ingenerare nei terzi un falso affidamento sulla solidità patrimoniale e finanziaria della società, in danno alla società e ai creditori.



A fronte della descritta condotta, il Fallimento ha chiesto la condanna della Banca al risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati mediante applicazione del criterio di cui all'art. 2486, terzo comma, c.c. (differenza dei netti patrimoniali), e dei danni non patrimoniali, di cui ha invocato una liquidazione equitativa (senza offrire peraltro elementi in base ai quali effettuarla).

3.2.- In riferimento alla suddetta domanda risarcitoria, la difesa convenuta ha svolto una serie di eccezioni pregiudiziali e preliminari, che vanno di seguito esaminate e decise.

3.2.1.- In primo luogo, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del curatore fallimentare "*per crediti inerenti alla massa dei creditori*", vale a dire in relazione alla responsabilità dell'istituto di credito finanziatore (in proprio o in concorso con l'organo di gestione) per il danno subito dal ceto creditorio della società finanziata fallita nel suo complesso considerato, danno derivante - nel quadro dell'astratta prefigurazione dell'art. 2394 c.c. - dall'insufficienza patrimoniale in connessione eziologica con l'abusiva erogazione creditizia.

Al riguardo, la difesa convenuta ha richiamato l'orientamento espresso da Cass. n. 31389/2022 (di cui ha riportato ampi stralci di motivazione), che ha notoriamente affermato la carenza di legittimazione dell'organo della procedura in ragione della natura "*straordinaria e sintetica*" della "*legittimazione ("di massa") del curatore L.Fall., ex art. 146, comma 2 all'esercizio dell'azione dei creditori sociali*" e dunque della natura *in parte qua* "*eccezionale*" dello stesso art. 146, comma 2, l.f., giacché recante deroga alla regola generale affermata all'art. 81 c.p.c., e pertanto insuscettibile di applicazione "*oltre i casi e i tempi in essi considerati*", ex art. 14 preleggi.

L'eccezione non merita accoglimento.

Come noto, l'ordinanza sinteticamente richiamata si pone in consapevole contrasto con la soluzione adottata da due precedenti ordinanze del 2021 (precisamente la n. 18610 e la n. 24725), secondo cui, anche in difetto di una previsione normativa espressa, in tema di azioni di massa (vale a dire quelle volte alla ricostituzione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. e dunque al miglior soddisfacimento dei creditori nel rispetto della *par condicio*, in casi nei quali dalla fattispecie oggetto di doglianza è derivato indistintamente a tutti i creditori un danno c.d. "riflesso" conseguente alla riduzione della garanzia patrimoniale generica), la legittimazione attiva spetta necessariamente al curatore quale esclusivo titolare dell'azione di risarcimento del danno al patrimonio sociale, con la conseguenza che le norme che prevedono espressamente il "trasferimento" della legittimazione attiva dai creditori al curatore (artt. 66 L.F., 165 C.C.I.I., 146 L.F., 255 C.C.I.I., etc.) in siffatte ipotesi non configurano norme eccezionali bensì espressione del suddetto principio generale (secondo cui il curatore si sostituisce al fallito e ai creditori per le azioni che tendono a ripristinare la garanzia



patrimoniale ex art. 2740 c.c., mirando alla ricostituzione del patrimonio dell'imprenditore nell'interesse della massa).

Ora, è noto che l'ordinanza richiamata dalla difesa attorea, non condividendo la soluzione illustrata nei precedenti del 2021, ha rimesso il procedimento alla pubblica udienza, all'esito della quale la S.C., con la sentenza n. 29840/2023, ha aderito - sia pure con alcune ambiguità, non dirimenti nel caso in esame - alle indicazioni fornite dalle ordinanze del 2021 e ribadito la natura di azione di massa e la conseguente necessaria legittimazione del curatore ad esercitarla³, anche in difetto di una norma che trasferisca espressamente detta legittimazione attiva.

Resta ferma, in ogni caso, la (pacifica) legittimazione del curatore all'esercizio dell'azione spettante alla società fallita, diretta al recupero di un credito (risarcitorio) preesistente nel patrimonio di quest'ultima, affidata pertanto al curatore ex art. 43 L.F.

3.2.2.- Sempre in via pregiudiziale, la difesa convenuta, dopo aver eccepito la nullità della citazione ex art. 164, 4° comma, c.p.c. in riferimento al n. 4) dell'art. 163 c.p.c., eccezione respinta dal g.i. con ordinanza del 23.2.2023, ha sostenuto l'inammissibilità, in quanto *nova*, delle seguenti "precisazioni" effettuate dalla difesa attorea in sede di prima udienza:

- *"Il riferimento all'art. 2394 cod.civ., svolto alla riga 9° di pag.3", in quanto "del tutto assente dalla citazione introduttiva e costituisce inammissibile domanda nuova";*
- *"Il riferimento, alla medesima pag. 3, di domanda giustificata dall'aver l'Istituto "continuato a concedere incautamente credito alla poi fallita"" che comporterebbe "un mutamento radicale ed inammissibile di una domanda che si fondava unicamente sulla pretesa della illegittimità della originaria concessione del credito e non già del suo mantenimento";*
- *"Il riferimento, sempre a pag. 3, di domanda asseritamente estesa "ad ogni singola operazione di presentazione al conto anticipi e di conseguente erogazione di finanziamento, come descritto in atto di citazione (da pag. 10 e tabella di pag.11), operazioni ed erogazioni da intendersi tutte singolarmente impugnate dal Fallimento attore con riferimento alle domande tutte qui proposte", poiché, "anche in questo caso si tratta di domanda completamente nuova ed inammissibile, addirittura viziata da genericità ed indeterminatezza";*

³ Si legge al riguardo in motivazione: *"nel caso di specie (...) ciò che viene lamentato è il danno cagionato al patrimonio sociale dalla condotta di concessione abusiva di credito"; "Invero, il curatore fallimentare è innegabilmente legittimato ad azionare la responsabilità che si correla al danno patrimoniale sofferto dall'imprenditore finanziato, in quanto (il curatore) gestore ex art. 31 l.fall. del patrimonio del fallito e dunque abilitato ad azionare ex artt. 42 e 43 l.fall. un diritto soggettivo già radicato nel patrimonio dell'imprenditore finanziato poi fallito. Nei termini esposti, quindi, il Collegio reputa di condividere senz'altro il rilievo di cui alle conclusioni del Pubblico Ministero, a tenor del quale "nel caso di specie il danno fatto valere è quello cagionato al patrimonio della società poi fallita" (così conclusioni del P.M., pag. 3)".*



- “Il riferimento, nelle ultime tre righe di pag. 3 e nelle prime quattro righe di pag. 4 del verbale ad una richiesta di condanna così formulata: *“per l’effetto, condannarsi la banca convenuta al risarcimento dei danni tutti, ex contractu ed ex delicto, sofferti dalla società, dal patrimonio sociale e dalla massa dei creditori, in conseguenza dell’abusiva concessione di credito operata a favore della società allora in bonis, nonostante lo stato di crisi in cui versava quest’ultima, nonché per la violazione da parte della convenuta delle regole di corretta erogazione del credito e dei doveri di buona fede e correttezza nell’esercizio dell’attività creditizia nonché dei doveri di protezione nei riguardi del beneficiario del credito...omissis...”*”, poiché, anche in questo caso, si tratterebbe *“di formulazione di nuova domanda, basata su nuovi fatti ed allegazioni, rispetto alla quale non si accetta alcun ampliamento del contraddittorio”*;

- “Il riferimento, nella parte seguente di pag. 4 del verbale, a richiesta di condanna della *“banca convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali (previo accertamento in via incidentale della sussistenza di fatti di reato) causati con le condotte attive e/o omissive descritte in atti, alla società poi fallita ed ai creditori sociali, mediante pagamento delle somme da quantificarsi e liquidarsi in via equitativa”*”; in tesi della convenuta *“anche tale domanda, non essendo mai stata formulata con citazione introduttiva (e con danni mai richiesti)”*, sarebbe *“nuova e quindi inammissibile”*.

Nessuno dei suddetti rilievi di inammissibilità è fondato e può trovare accoglimento.

3.2.2.1.- Quanto al *“riferimento all’art. 2394 cod.civ.”*, è sufficiente osservare che, sin dall’atto di citazione il Fallimento, nel domandare *“l’applicazione di ogni disposizione in materia di responsabilità dell’organo gestorio di società”*, ha espressamente e ripetutamente fatto riferimento al danno che l’allegata inosservanza dei doveri imposti agli amministratori della poi fallita dalla legge e dall’atto costitutivo avrebbe arrecato non solo alla società ma anche *“ai creditori sociali”* (cfr. atto di citazione pagg. 3); di danno alla società e ai creditori sociali il Fallimento ha, altresì, trattato prospettando il concorso della Banca, con la propria condotta agevolativa di abusiva concessione del credito, nella indebita prosecuzione dell’attività d’impresa da parte degli amministratori (cfr. atto di citazione, pag. 21), nonché in tema di legittimazione del curatore ad agire - in caso di illecita nuova finanza o di mantenimento dei contratti in corso - contro la banca *“sia per il danno diretto all’impresa conseguito al finanziamento, sia per il pregiudizio all’intero ceto creditorio”* (*ibidem*, pagg. 22 e ss.) e, infine, nella precisazione delle conclusioni (*ibidem*, pag. 35).

In presenza di tali chiare allegazioni, l’omesso riferimento alla norma codicistica che disciplina la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali non è pacificamente rilevante, stante il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili.



3.2.2.2.- Parimenti infondata è la pretesa di ritenere come *“nova”* il riferimento, in aggiunta alla *“originaria concessione del credito”*, al *“mantenimento”* del credito nel corso del rapporto bancario, nonché la domanda relativa *“ad ogni singola operazione di presentazione al conto anticipi”*.

Invero, sin dall'atto di citazione il Fallimento ha menzionato i plurimi finanziamenti erogati dalla banca tramite anticipazioni, elencandoli con precisione nella tabella inserita a pagg. 11-12 dell'atto introduttivo, preceduta dalla seguente allegazione: *“Come si evince dal prospetto che segue, le presentazioni al conto anticipi - e conseguentemente, le contestuali erogazioni di denaro da parte della banca - vennero effettuate continuativamente, e sempre con le modalità sopra descritte, a partire dall'anno 2015 sino ai primi mesi dell'anno 2017”*.

Si legge, ancora, a pag. 13 dell'atto di citazione: *“nella fattispecie di causa, la banca convenuta accettò di concedere (e, poi, di proseguire ad erogare) credito alla poi fallita, sia pure nella consapevolezza (che essa aveva o, quantomeno, doveva avere) di una situazione economico-patrimoniale sempre più compromessa, in completa assenza di ragionevoli prospettive di risanamento”*; ed ancora, a pag. 16: *“se, operando correttamente, con riguardo anche (se non solo) alle possibilità di risanamento della poi fallita, la banca convenuta - anziché sostenere finanziariamente la Stockmarket srl anche per tutto il 2016, e financo nei primi mesi del 2017, con ingenti erogazioni di liquidità (sotto specie di anticipazioni) per complessivi €. 2.515.834,46 - avesse preso atto di una situazione gravemente a rischio, ed avesse diligentemente rifiutato di finanziarla, alla luce del risultato di bilancio 2014, e comunque una volta pretesa la consegna e presa visione dei bilanci (situazioni patrimoniali) infrannuali del 2015; ovvero, a tutto concedere, se la convenuta avesse cessato le erogazioni quantomeno ad inizio 2016, una volta preso atto del risultato del 2015, mediante richiesta ed acquisizione della situazione patrimoniale aggiornata al 31.12.2015 (disponibile entro pochi giorni dall'inizio del 2016) nonché preso atto dei gravi inadempimenti manifestatisi ad inizio 2016, in particolare nel pagamento delle retribuzioni dei dipendenti e dei relativi oneri contributivi; ebbene, se tanto avesse fatto la convenuta, ciò avrebbe immediatamente causato problemi di liquidità alla società, facendo emergere la crisi, con conseguente suo fallimento...”*.

Che l'addebito della Curatela concerna *“le continuative erogazioni di credito che si sono descritte”*, avvenute *“nei momenti più critici della società”* e non solo la *“originaria concessione del credito”* è, poi, definitivamente chiarito a pag. 20 dell'atto di citazione.

A fronte di tali allegazioni, sostenere che la domanda della Curatela cristallizzata in atto di citazione attenga unicamente alla genesi del rapporto di apertura di credito e non ai successivi finanziamenti appare del tutto strumentale e pretestuoso.



3.2.2.3.- Non integra nuovo *thema decidendum* nemmeno il riferimento alla “responsabilità ex contractu et ex delicto”, posto che la domanda introduttiva tratta chiaramente di responsabilità “precontrattuale”, “contrattuale” ed “extracontrattuale”, nonché di responsabilità “da fatto di reato”, sicché anche tale doglianza va respinta.

3.2.2.4.- Da ultimo, è palesemente infondata l’eccezione di inammissibilità per novità della domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, invero presente sin dall’atto introduttivo del giudizio (cfr. pag. 23, ove si legge: “*Ne deriva che compete al Fallimento attore anche il risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi degli artt. 185 c.p. e 2059 cod.civ., nella misura che sarà accertata, ovvero da liquidarsi in via equitativa*”; si vedano anche le conclusioni dell’atto a pag. 36, ove si legge: “*condannarsi altresì la banca convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali (previo accertamento in via incidentale della sussistenza di fatti di reato) causati con le condotte attive e/o omissive descritte in atti, alla società poi fallita ed ai creditori sociali, mediante pagamento delle somme da quantificarsi e liquidarsi in via equitativa*”).

3.2.3.- A questo punto la convenuta ha eccepito “*l’intervenuta prescrizione quinquennale di ogni domanda risarcitoria*”, sul rilievo - si è visto, infondato (v. *supra*) - che le censure mosse dalla Curatela attengano al (solo) momento genetico del rapporto di finanziamento (e non anche al mantenimento del credito) e che tale domanda “*notoriamente dà luogo a responsabilità extracontrattuale (connessa ad una ipotetica responsabilità precontrattuale), in relazione alla quale opera la prescrizione quinquennale*”.

Anche prescindendo dalla qualificazione appena menzionata, la convenuta ha rilevato che “sicuramente” opererebbe la prescrizione quinquennale con riferimento alla domanda della Curatela ove interpretata come funzionale al ristoro di danno sofferto dalla massa dei creditori, stante la pacifica matrice extracontrattuale di tale azione risarcitoria, attesa l’inesistenza di rapporti contrattuali fra la Banca e i creditori fallimentari.

Alle medesime conclusioni (intervenuta prescrizione quinquennale) si perverrebbe laddove si seguisse la tesi del concorso della Banca nell’azione (ritenuta illegittima) degli organi di gestione della società, concretatasi nel ricorso ad un credito che si afferma abusivo “*sicché ... si tratterebbe pur sempre di illecito aquiliano*”.

L’eccezione è infondata e va respinta.

3.2.3.1.- Quanto alla responsabilità della Banca nei confronti della società poi fallita (cfr. atto di citazione, pagg. 21 e 35), giova ricordarsi che la Suprema Corte, in applicazione dei noti principi generali, ha ben chiarito che la responsabilità verso il fallito sarà a titolo precontrattuale ex art. 1337 c.c., ove si lamenti che la banca abbia contrattato senza il rispetto delle prescrizioni speciali e generali



che ne presidiano l'agire, dolosamente o colpevolmente disattendendo gli obblighi di prudente ed accorto operatore professionale e acconsentendo alla concessione di credito in favore di un soggetto destinato, in caso contrario, a uscire dal mercato, mentre si tratterà, più propriamente, di responsabilità contrattuale *ex art. 1218 c.c.*, ove sia imputata alla banca l'illegittima prosecuzione di un finanziamento in corso (cfr. Cass. n. 18610/2021, *supra cit.*).

Va, peraltro, precisato che, secondo la medesima giurisprudenza, *“in entrambi i casi, vuoi che la condotta abusiva pregiudizievole si esprima nella violazione di obblighi specifici, vuoi che si realizzi nella violazione del generale obbligo di buona fede di cui all'art. 1375 c.c., si tratta di responsabilità da inadempimento di un'obbligazione preesistente. Si discorra, quindi, di responsabilità contrattuale, in quanto sorta a fronte di obblighi intercorrenti tra soggetti determinati, e non extracontrattuale, quale forma non ricollegata alla mediazione di obblighi”*, con ogni conseguenza in punto di onere della prova per il creditore danneggiato e di termine di prescrizione (*ibidem*).

A tale risultato la S.C. è pervenuta aderendo alla tesi (già fatta propria dalla giurisprudenza amministrativa in tema di responsabilità precontrattuale della p.a. in fase antecedente all'aggiudicazione) che inquadra la responsabilità per violazione del dovere di comportarsi secondo correttezza e buona fede, ogni volta che tra i consociati si instaurano momenti relazionali socialmente o giuridicamente qualificati (come nella fase precontrattuale viepiù ove intercorsa con operatore professionale qualificato), nell'ambito della responsabilità di tipo contrattuale da *“contatto sociale qualificato”*, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni *ex art. 1173 c.c.*, da cui derivano, a carico delle parti, reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, giusta gli artt. 1175 e 1375 c.c.

Ne consegue che, sia ove sorta dal *“fatto giuridico”* del *“contatto qualificato”* (1337 c.c.) sia ove derivante dal contratto di finanziamento, l'obbligazione che preesiste all'inadempimento comporta, in caso di sua violazione, l'applicazione della disciplina dell'art. 1218 c.c. quanto all'onere della prova per il creditore danneggiato e al termine di prescrizione.

Di qui l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in relazione alla responsabilità della Banca nei confronti della società, stante la necessaria applicazione del termine decennale di prescrizione (il cui superamento nemmeno è stato eccepito dalla difesa convenuta) e stante, in via autonoma, l'espressa e tempestiva doglianza circa il carattere abusivo non solo dell'originaria concessione di credito (dicembre 2015), ma anche del suo mantenimento sino al 2017 (ipotesi che indiscutibilmente ha natura di responsabilità contrattuale).

3.2.3.2.- L'indubbia tempestività dell'azione contrattuale ha portata assorbente, conducendo al medesimo risultato pratico perseguito con l'azione dei creditori sociali.



Per completezza, giova rilevarsi che, anche in riferimento all'azione di risarcimento del danno patito dal ceto creditorio, l'eccezione di prescrizione è infondata.

Trattasi, indiscutibilmente, di ipotesi di responsabilità extracontrattuale, stante l'insussistenza di un rapporto obbligatorio preesistente tra la Banca e i creditori dell'impresa finanziata, come confermato da Cass. n. 18610/2021, che ha sul punto precisato: *“In capo alla banca abusiva finanziatrice si pone, verso il ceto creditorio, una responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. (se del caso in concorso con quella degli organi sociali)”*, con la conseguenza che il termine di prescrizione è quinquennale.

Ora, poiché, in base alla prospettazione attorea, la responsabilità in parola presuppone l'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i debiti della società illegittimamente finanziata, è evidente che il *dies a quo* della prescrizione non può coincidere, come invece sostenuto dalla difesa convenuta, con la data di concessione del finanziamento (fermo restando che, nel caso in esame, oggetto di censura non è solo l'originaria concessione ma anche il mantenimento delle erogazioni nel corso dell'intero rapporto). Il *dies a quo* decorre, invece, dal momento in cui l'incapienza patrimoniale, ossia l'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti, diviene oggettivamente e concretamente percepibile dai terzi, analogamente a quanto insegnato dalla giurisprudenza oramai consolidata in materia di azione di responsabilità dei creditori sociali ex art. 146 L.F.

Anche in questo caso, in ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, deve ritenersi sussistere una presunzione *juris tantum* di coincidenza tra il *dies a quo* di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapacienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non per vizi di motivazione che la rendano del tutto illogica o lacunosa, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. n. 24715/2015, conf. Cass. n. 3552/2023).

Nel caso in esame, il momento di oggettiva percepibilità dell'incapienza patrimoniale di Stockmarket deve collocarsi - se non alla data di dichiarazione di fallimento (13.9.2017) - a quella di deposito della domanda di concordato preventivo con riserva (14.4.2017), come peraltro indicato dalla stessa Curatela.

Rimandando ai paragrafi che seguono la trattazione più approfondita della questione concernente la rilevabilità da parte della Banca e dei terzi dello stato di crisi irreversibile, ai meri fini della prescrizione è sufficiente osservare che, secondo quando verificato dal c.t.u., *“la possibilità di rilevare, sul piano tecnico e in modo oggettivo, l'esistenza di un deficit patrimoniale nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 ... richiedeva un approfondimento di natura tecnico-contabile e documentale”* che *“di norma non è richiesto”* nemmeno a un *“operatore qualificato”* (cfr. rel. c.t.u., pag. 39), ciò in quanto



l'occultamento della perdita nel bilancio in parola fu operato con artifici (accertati dal c.t.u. al Paragrafo 3 dell'elaborato, su cui si tornerà *infra*) tali da non consentire alla massa generalizzata dei creditori e dei terzi di avere contezza della reale situazione economico-finanziaria della debitrice anteriormente all'avvio della procedura concorsuale.

In ogni caso, parte convenuta non ha offerto elementi idonei ad anticipare il momento di oggettiva percepibilità dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti sociali.

Va, pertanto, ritenuto che lo stato di squilibrio patrimoniale della poi fallita non potesse essere percepito dai terzi prima del 14.4.2017 (data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo con riserva).

Poiché con pec del 12.10.2021 (cfr. doc. 21) il Fallimento ha provveduto a costituire in mora Solution Bank in relazione alle pretese risarcitorie poi azionate nel presente giudizio con atto di citazione notificato in data 22.11.2022, la prescrizione quinquennale risulta validamente interrotta.

3.2.4.- Va, infine, ricordato che giacché, secondo la prospettazione attorea, l'aggravio del *deficit* successivamente all'integrale perdita del capitale sociale sarebbe dipeso da fattori causali concomitanti, rappresentati dalla condotta illegittima della banca (che avrebbe continuato a offrire credito senza il rispetto delle regole prudenziali del finanziamento alla clientela) e dalla *mala gestio* dell'organo amministrativo (che avrebbe violato il dettato dell'art. 2486 c.c., dopo aver occultato, tramite artifici contabili e inveritiera rappresentazione in bilancio, la reale situazione economico-patrimoniale della società), il curatore può invocare la responsabilità solidale della banca finanziatrice con quella degli amministratori, ai sensi dell'art. 2055 c.c., quale fatto causatore del medesimo danno, senza essere con ciò tenuto a intraprendere contestualmente l'azione verso gli organi sociali, posto che le obbligazioni restano solidali e i responsabili meri litisconsorti facoltativi.

3.3.- Venendo al merito della domanda risarcitoria per abusiva concessione di credito, giova premettere che la giurisprudenza è oramai consolidata nel ritenere che l'erogazione del credito che sia qualificabile come "abusiva", in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria e in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa (cfr. Cass. 18610/2021 e Cass. n. 29840/2023, *supra cit.*).

In base alla medesima giurisprudenza, ai fini della configurabilità della responsabilità del soggetto finanziatore per le condotte di abusiva erogazione di credito agevolative dell'indebita prosecuzione dell'attività d'impresa, il curatore è tenuto a dedurre e provare: a) la condotta violativa delle regole che



disciplinano l'attività bancaria, caratterizzata da dolo o almeno da colpa, intesa come imprudenza, negligenza, violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline, ai sensi dell'art. 45 c.p. (in relazione alla responsabilità contrattuale verso la società, l'onere in parola concerne, secondo gli ordinari principi, la sola allegazione); b) il danno-evento, dato dalla prosecuzione dell'attività d'impresa in perdita; c) il danno-conseguenza, rappresentato dall'aumento del dissesto; d) il rapporto di causalità fra tali danni e la condotta tenuta dal finanziatore. Rigore particolare merita la verifica del nesso causale, ai sensi dell'art. 1223 c.c., alla stregua della nota teoria della causalità adeguata⁴, stante il *“doveroso rispetto del punto di equilibrio tra opposti valori meritevoli di tutela, quali, da un lato, la posizione giuridica del finanziato e dei suoi creditori, e, dall'altro lato, la libertà contrattuale del banchiere”* (Cass. n. 18610/2021).

Il Fallimento ha, nella specie, lamentato che l'erogazione abusiva di credito sarebbe stata perpetrata dalla convenuta a partire *“quantomeno”* dall'inizio del 2016 e *“fino ai primi mesi del 2017”*, nell'ambito del rapporto di conto corrente con annesso conto anticipi intrattenuto tra Stockmarket e il C [REDACTED] con decorrenza dal dicembre 2015, sostenendo che i finanziamenti in parola avrebbero *“concretamente e deliberatamente (o quantomeno colpevolmente, con grave negligenza, imprudenza ed imperizia dei propri funzionari ed addetti) agevolato l'organo gestorio della società nella prosecuzione dell'attività d'impresa, malgrado il verificarsi di una causa di scioglimento, assicurando la liquidità a ciò necessaria e così consentendo che, all'esterno, la Stockmarket s.r.l. risultasse solvibile, benché in realtà non lo fosse”*.

Ne ha dedotto la *“responsabilità della convenuta per fatto proprio”* e *“concorrente responsabilità nell'aggravamento del dissesto della Stockmarket s.r.l., dato l'apporto causale dalla stessa fornito, mediante l'abusiva concessione di credito, alla mala gestio dell'organo gestorio”* (cfr. atto di citazione, pagg. 20-21).

A fondamento della propria domanda, il Fallimento ha allegato, in sintesi:

- che S [REDACTED] s.r.l., costituita nell'ottobre 2013, avrebbe iniziato a manifestare segnali di crisi già nell'anno 2014, con aggravamento della situazione patrimoniale e perdita totale del capitale sociale già dall'anno 2015, occultata tramite l'indebita iscrizione a bilancio della plusvalenza derivante dall'operazione di acquisto del c.d. *“credito F [REDACTED]”*, descritta alle pagg. 6-8 dell'atto di citazione⁵;

⁴ Per la quale non è sufficiente che tra l'antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza temporale, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, di tal che l'evento dannoso si ponga come conseguenza normale dell'antecedente (*ex multis* Cass. 24 maggio 2017, n. 13096; Cass. 22 ottobre 2013 n. 23915; Cass. 14 aprile 2010 n. 8885), il quale abbia rappresentato, secondo la logica del *“più probabile che non”*, la ragione della prosecuzione dell'attività d'impresa e, quindi, del pregiudizio economico di cui si chiede il risarcimento.

⁵ Il credito è stato iscritto per € 1.122.535 nelle immobilizzazioni finanziarie al 31.12.2015. Tale voce origina dall'acquisto da parte di Stockmarket nel corso del 2015 del credito che Unicredit vantava nei confronti dell'artista Athos Faccincani.



- a dispetto di tale situazione presente fin dal 2014, l'organo amministrativo avrebbe proseguito l'attività sociale in luogo di richiederne la liquidazione, determinando l'aggravio del passivo e il fallimento della società;

- l'artificiosa prosecuzione dell'attività sociale sarebbe stata resa possibile dal ricorso al credito bancario, erogato nel perdurare di una situazione di crisi nota alla Banca o quanto meno conoscibile stante la sua natura di operatore qualificato, che avrebbe dovuto indurre la stessa a desistere dalla concessione del credito;

- il finanziamento, erogato tramite anticipazioni su fatture, è stato incassato dalla Banca con modalità "anomala" e cioè tramite incasso di assegni post-datati tratti da clienti della società, che a sua volta li girava in favore della Banca che poi procedeva all'incasso alla scadenza fattuale del titolo.

Alle allegazioni attoree ha replicato la convenuta che, in sede di comparsa di costituzione e risposta, ha offerto una propria analisi delle risultanze di bilancio e contabili della finanziata, concludendo che:

- quanto alla chiusura dell'esercizio 2014, a parte il lieve squilibrio economico compatibile con il primo anno di attività della società, S. [REDACTED] non si trovava in dissesto né si palesava come soggetto privo di continuità aziendale (come dimostrato dal fatto che la società operò sul mercato ancora per oltre due anni, prima di accedere alla procedura concorsuale);

- quanto all'esercizio 2015, *"è da escludersi la retrodatazione del dissesto alla fine di aprile 2015 o in ogni caso al termine dell'esercizio 2015"*, in mancanza all'epoca della prova dell'erosione del patrimonio netto, di una *"crisi reddituale irreversibile"*, di un *"grave squilibrio finanziario"* nonché di una *"condizione irreversibile di insolvenza"* (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 13);

- solo con la chiusura dell'esercizio 2016 *"la crisi"* si sarebbe *"resa evidente"* essendo *"peraltro principalmente da ricondursi ad un evento esterno e non riconducibile alla S. [REDACTED] S.r.l., ovvero al default del partner commerciale S. [REDACTED] S.p.a. dichiarato fallito nel dicembre 2016"* (ibidem).

Secondo la difesa convenuta, pertanto, *"i fattori che hanno condotto all'esito concorsuale"*, dalla Banca *"non prevedibili"*, sarebbero *"tutti successivi all'erogazione del finanziamento di cui si discute"*. Quanto al mantenimento di tali erogazioni nel corso del 2016, *"limitandosi la Banca ad anticipare redditi verso clienti portati da fatture e garantiti da assegni, l'attività aziendale avrebbe certamente potuto proseguire ugualmente nel corso del 2016 anche senza l'affidamento concesso, ben potendo la Società aspettare l'incasso dei predetti crediti, con il plausibile ricorso alla dilazione dei debiti verso i fornitori"*, stante la *"indubbia e consolidata fiducia degli operatori del settore nei confronti della"*

L'importo iscritto in bilancio al 31.12.2015 è stato poi azzerato nel corso del 2016 mediante rilevazione di una perdita di € 1.006.929, classificata nella voce "Oneri diversi di gestione" del conto economico. Sulla questione si tornerà *infra*.



Società”, come risultante dall’analisi del rendiconto finanziario e del bilancio 2016 (*ibidem*, pagg. 14-15).

In altri termini, secondo la difesa convenuta, anche in mancanza delle anticipazioni concesse da Solution Bank, Stockmarket avrebbe potuto continuare l’attività d’impresa.

3.4.- A fronte delle specifiche allegazioni delle parti e della copiosa documentazione contabile offerta in produzione, è stato dato incarico al c.t.u.:

1) di ricostruire, previa verifica ed eventuale riclassificazione dei bilanci depositati dalla società poi fallita e successivamente ricostruiti dalla curatela a far data dall’esercizio chiuso al 31.12.2014, verificando, in particolare, le poste contestate dalla curatela, la reale entità dell’eventuale deficit patrimoniale alla chiusura di ciascun esercizio all’esito della riclassificazione operata;

2) di fornire gli elementi tecnico-contabili utili a valutare la correttezza dell’operato della Banca, alla stregua della c.d. disciplina di settore e della diligenza qualificata richiesta al professionista in sede di concessione/mantenimento delle linee di credito, verificando, in particolare, se l’istituto di credito avesse la possibilità tecnica di accorgersi della eventuale non veridicità dei bilanci ovvero, comunque, se la lettura dei bilanci, ufficiali o rettificati, a partire da quello inerente l’esercizio chiuso al 31.12.2014, potesse rivelare all’operatore qualificato l’ipotetico stato di insolvenza di Stockmarket s.r.l.;

3) di offrire ogni elemento tecnico-contabile utile a quantificare il danno patito dalla società e dai creditori sociali a causa della prosecuzione dell’attività d’impresa in situazione che avrebbe richiesto la tempestiva adozione dei rimedi di cui all’art. 2482-ter c.c. in quanto resa possibile o favorita dal credito concesso/mantenuto dalla Banca convenuta in favore della società poi fallita.

Come emerge dalla lettura della relazione tecnica del prof. Camodeca, il consulente tecnico d’ufficio ha svolto l’incarico nel rigoroso rispetto del contraddittorio (nel corso delle operazioni peritali si sono tenute tre riunioni tra c.t.u. e c.t.p.; questi ultimi hanno, inoltre, inviato al c.t.u. proprie note tecniche, nel numero di quattro memorie per parte; tutta la documentazione aggiuntiva acquisita dal c.t.u. è stata condivisa con i c.t.p.; comunicata ai c.t.p. la relazione tecnica e ricevute dai medesimi c.t.p. le relative osservazioni, il c.t.u. le ha puntualmente esaminate rispondendovi specificamente e, ove occorrendo, recependole nella relazione finale), formulando le proprie conclusioni all’esito di un approfondito esame della documentazione versata in atti e di quella acquisita in sede peritale, secondo un percorso argomentativo lineare (benché articolato e dettagliato) e scevro da apparenti vizi logici. Non si ha pertanto motivo di discostarsi da tali esaustive risultanze.



3.4.1.- Il c.t.u. ha premesso alla risposta ai quesiti un inquadramento preliminare della S.r.l. Stockmarket, mediante l'esame degli assetti proprietari e dei rapporti tra parti correlate, facendo emergere, in sintesi, che "C [REDACTED] S.r.l., S [REDACTED] S.r.l. e S [REDACTED] S.r.l.:

- sono state costituite, o comunque hanno iniziato la propria attività, fra marzo e dicembre 2013;
- presentavano soci ed amministratori in parte comuni;
- svolgevano, di fatto, analoga (o comunque molto simile) attività commerciale.

Nel contesto sin qui descritto va richiamata anche la società S [REDACTED] S.p.A. ..., socio di S [REDACTED] con quota del 40%, ... costituita in data 13/07/1982 con denominazione T [REDACTED] S.p.A. e con oggetto sociale l'attività di commercio, per conto proprio o di terzi, a mezzo di canali televisivi, per corrispondenza o via internet, di oggettistica e complementi di arredo (...) S [REDACTED] S.p.A. è stata dichiarata fallita in data 22 dicembre 2016" (cfr. rel. c.t.u., pag. 10).

Quanto al primo punto del quesito, il c.t.u., dopo aver esaminato i bilanci chiusi al 31 dicembre degli esercizi 2014, 2015 e 2016, e valutato le specifiche contestazioni formulate dalla Curatela in punto di veridicità delle poste contabili censurate, ha ritenuto sussistente il *deficit* patrimoniale già nel bilancio chiuso al 31.12.2015, accertando che la reale entità del suddetto *deficit* risultava a quella data almeno pari a € -143.450.

A tale conclusione il c.t.u. è pervenuto ritenendo erronea la scrittura contabile che ha rilevato tra i ricavi dell'esercizio 2015 la "plusvalenza" di € 300.000, data dalla differenza tra il valore del credito "Faccincani" acquistato da Stockmarket il 27.4.2015 (pari a € 1.300.000,00 secondo quanto concordemente fissato nella scrittura privata sottoscritta tra cessionaria e debitore ceduto il 4.5.2015: v. nota 6 a piè di pagina) e il corrispettivo pagato, pari a € 1.000.000,00⁶.

⁶ È opportuno ricordare che, come allegato dalla Curatela, verificato dal c.t.u. e risultante *per tabulas*, in data 27.4.2015 Stockmarket aveva acquistato da Unicredit s.p.a., al corrispettivo di € 1.000.000,00, il credito pro-soluto di nominali € 1.395.504 che la stessa Unicredit vantava nei confronti dell'artista Athos Faccincani in forza di un mutuo a quest'ultimo erogato nel corso del 2007 (c.d. "Credito Faccincani"). La cessione comprendeva capitale residuo, interessi, rimborsi spese, indennizzi e risarcimenti maturati, ma non comprendeva le garanzie reali e personali, i privilegi e le cause di prelazione che assistevano il credito, le quali rimanevano nella esclusiva titolarità di Unicredit.

Va segnalato che nel corso del mese di ottobre 2013 U [REDACTED] aveva promosso procedura esecutiva immobiliare nei confronti del debitore A [REDACTED] F [REDACTED] e della datrice di ipoteca R [REDACTED] C [REDACTED] mediante notifica di atto di pignoramento immobiliare e che, al momento della cessione a S [REDACTED], il credito era classificato a sofferenza.

Il corrispettivo della cessione avrebbe dovuto essere versato da Stockmarket, quanto a € 40.000,00, entro 10 giorni dalla data di stipula del contratto, quanto al restante importo di € 960.000,00, mediante 60 rate mensili di € 16.000,00, da pagarsi alla fine di ogni mese a decorrere dal mese di maggio 2015. Il mancato pagamento, da parte di S [REDACTED], delle rate pattuite avrebbe comportato la risoluzione del contratto (come di fatto avvenuto a gennaio 2017: v. *infra*).

In data 4.5.2015 Stockmarket sottoscriveva un accordo con S [REDACTED] F [REDACTED] A [REDACTED], C [REDACTED] R [REDACTED], F [REDACTED] Mattia nel quale il valore del credito vantato da Stockmarket nei confronti di Faccincani Athos veniva fissato in € 1.300.000 (a fronte di nominali € 1.395.504 e di un prezzo di acquisto di € 1.000.000).

L'accordo prevedeva, inoltre, che Stockmarket, accettava "ad estinzione dello stesso un pagamento dell'importo di euro 1.300.000 entro il 30/04/2020" e si dichiarava disponibile ad accettare, "in pagamento, pro-soluto" merce in compensazione che fosse fornita da F [REDACTED] A [REDACTED] C [REDACTED] R [REDACTED] o S [REDACTED].



Come ben chiarito dal c.t.u., non riferendosi a una fattispecie realizzativa (tipicamente, l'alienazione di un bene o di un credito facenti parte del patrimonio dell'impresa), la contropartita contabile in questione non avrebbe potuto essere iscritta in contabilità come "plusvalenza", configurando, al più, una "sopravvenienza attiva", che comunque avrebbe dovuto determinare una contropartita monetaria - conseguente all'incasso di un credito già precedentemente svalutato o comunque iscritto a un valore inferiore a quello di iscrizione in bilancio - e non solo la rilevazione di un maggior credito.

Posto quanto sopra, il c.t.u. ha osservato che, *"collocandosi in prospettiva ex ante nel periodo immediatamente successivo al 31 dicembre 2015, nell'arco temporale della redazione del bilancio 2015, una corretta applicazione dei principi contabili avrebbe dovuto prevedere, limitatamente alle voci contabili riferibili all'Operazione F [REDAZIONE], lo stanziamento, fra i costi, quanto meno di un accantonamento prudenziale almeno pari all'intero importo di € 300.000 al fine di tenere conto, in sede di valorizzazione degli elementi attivi del patrimonio aziendale, dei connotati del tutto peculiari dell'operazione, la quale aveva provocato non già un incasso, che avrebbe certamente determinato la rilevazione in via definitiva di un componente positivo di reddito (sopravvenienza attiva), bensì un'aspettativa di incasso (credito), che viceversa trasformava quella sopravvenienza attiva in un componente positivo di reddito "non realizzato", dunque da non considerare nella determinazione del*

È contestualmente alla sottoscrizione di tale accordo del maggio 2015 che la società rilevava contabilmente quale ricavo la "Plusvalenza su credito finanziario" di € 300.000,00.

Nel corso dell'esercizio 2015, il credito Faccincani, adeguato a € 1.300.000 con scrittura contabile del 4.5.2015, veniva parzialmente ridotto per € 177.465 mediante compensazione con i crediti nel frattempo maturati da uno dei suddetti fornitori.

Come illustrato dal c.t.u., S [REDAZIONE] in sede di redazione del bilancio al 31.12.2015:

- non effettuava alcuna rettifica e/o svalutazione e/o adeguamento a fondo rischi per tenere conto dei rischi di inesigibilità del credito F [REDAZIONE], assumendo dunque la piena e integrale esigibilità, anche secondo le modalità descritte nell'accordo del 4.5.2015, del credito medesimo;

- rappresentava nel conto economico, fra i proventi straordinari, la "plusvalenza" di € 300.000 derivante dall'adeguamento di valore del credito F [REDAZIONE], senza evidenziare, nella nota integrativa, specifiche considerazioni o commenti in merito alla stessa e al suo trattamento contabile.

Anche nel corso dell'esercizio 2016, il credito in esame veniva parzialmente ridotto per € 115.610 sempre mediante compensazioni.

In data 19.1.2017 U [REDAZIONE] stanti gli inadempimenti sui pagamenti delle rate mensili da parte di S [REDAZIONE] (interrotti da febbraio 2016), risolveva il contratto di cessione pro-soluto. Tale risoluzione comportava, per S [REDAZIONE], in sede di redazione del bilancio al 31.12.2016, le seguenti rilevazioni contabili:

- in primo luogo, il residuo credito Faccincani, pari a € 1.006.925, veniva azzerato tramite iscrizione di una perdita su crediti classificata, nel conto economico, nella voce "Oneri e proventi di gestione": tale azzeramento - si legge alla pag. 5 della nota integrativa del bilancio chiuso al 31.12.2016 - veniva effettuato per tenere conto del fatto che, essendosi risolto il citato contratto di cessione pro-soluto con U [REDAZIONE], lo stesso F [REDAZIONE] era nuovamente divenuto debitore di U [REDAZIONE] (e non più di S [REDAZIONE]);

- in secondo luogo, avendo nel frattempo F [REDAZIONE] effettuato pagamenti a S [REDAZIONE] veniva iscritto - fra i costi - un accantonamento di € 141.075 per tenere conto del rischio di rivalsa, da parte del debitore F [REDAZIONE], nei confronti di S [REDAZIONE] (tale importo costituiva il differenziale fra il totale complessivo della riduzione del credito F [REDAZIONE] a seguito delle operazioni di compensazione, pari a € 293.075, e l'importo di € 152.000 versato invece da Stockmarket a Unicredit nel corso del biennio 2015-2016).

Nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, infine, il debito residuo verso Unicredit, pari a € 848.000, veniva classificato nelle passività a breve termine.



risultato economico dell'esercizio alla luce dei principi dettati dall'art. 2423-bis, n. 1 e 2, Cod. Civ.
(cfr. rel. c.t.u., pag. 25).

Il c.t.u. ha, dunque, ritenuto che l'operazione "Faccincani" (così come descritta in nota 6 e al Paragrafo 3.4.1. della relazione tecnica) avrebbe dovuto determinare, alla data della prima redazione di un bilancio infrannuale o comunque, al più tardi, alla data di redazione del bilancio chiuso al 31.12.2015:

- la rilevazione di un accantonamento a fondo rischi volto a rettificare, in via indiretta, il ricavo straordinario (sopravvenienza attiva), contabilizzato ma "non realizzato", nel conto economico a seguito dell'accordo sottoscritto il 4.5.2015;

- la valutazione del residuo credito Faccincani secondo il criterio del "presumibile valore di realizzo".

Ciò posto, anche assumendo come corretta la stima effettuata sul "presumibile valore di realizzo" del residuo credito Faccincani alla data del 31.12.2015, la rilevazione dell'accantonamento di € 300.000 avrebbe neutralizzato l'impatto reddituale del provento straordinario sopra citato, determinando - nei fatti - la rilevazione di una perdita d'esercizio in luogo dell'utile d'esercizio rappresentato nel bilancio depositato.

In conseguenza di tale necessaria rettifica, l'effetto sul patrimonio netto sarebbe stato quello evidenziato nella Tabella 16 a pag. 26 della relazione tecnica, verificandosi così, al 31.12.2015, la perdita integrale del capitale sociale.

3.4.2.- Per rispondere al secondo punto del quesito, il c.t.u. ha, in via preliminare:

- descritto i principali passaggi, anche formali, attraverso i quali S [REDACTED] ha erogato credito a Stockmarket a partire dal mese di dicembre 2015 nella forma tecnica dell'anticipo su fattura; ha al riguardo chiarito che, con istruttoria fidi dell'11.12.2015, Solution Bank, per il tramite della propria Filiale [REDACTED] in [REDACTED] (allora C [REDACTED] s.p.a.) aveva proposto ai propri organi deliberanti, a favore di Stockmarket, la concessione di una linea di fido per anticipo fatture "S/N", da leggersi come "senza notifica", dell'importo di euro 1,5 milioni a revoca; ha, quindi, evidenziato che le distinte denominate "Anticipo su fatture", con le quali è stata data evidenza della singola anticipazione concessa a fronte di fatture emesse dalla società, richiamano la fattispecie contrattuale della cessione del credito "pro-solvendo", riportando in calce la dicitura "Originale atto di cessione per la banca" nonché, in apertura, la seguente frase a firma di Stockmarket: *"Con la presente dichiariamo di cederVi, siccome Vi cediamo, pro-solvendo e non pro-soluto, i seguenti nostri crediti dipendenti dalle forniture da noi già effettuate e servizi già prestati alla Ditta in oggetto e rappresentati dalle seguenti fatture, che Vi vengono consegnate in copia qui allegate, per un complessivo ammontare di €(omissis) a garanzia della contestuale anticipazione sugli stessi che ci accordate per €(omissis) a valere sulla linea di credito da Voi concessaci per anticipi su fatture e su contratti"*. In base ai suddetti elementi il



c.t.u. ha qualificato il rapporto bancario in termini di una linea autoliquidante da erogarsi per il tramite della cessione del credito, quest'ultimo derivante dall'avvenuta vendita di merce e/o prestazione di servizi, cui seguiva l'emissione della fattura, in un contesto di pagamento dilazionato (cfr. rel c.t.u., Paragrafo 4.2);

- in secondo luogo, sulla base della disciplina di settore e in particolare alla luce dei regolamenti interni della Banca all'epoca vigenti, il c.t.u. è entrato nel merito del processo di erogazione del credito, evidenziando nello specifico i criteri dettati nella fase c.d. di "valutazione del merito creditizio" nonché in quella, successiva, di gestione dell'operatività dell'azienda cliente, c.d. del "controllo andamentale" (cfr. Paragrafo 4.3 della c.t.u.);

- in terzo luogo, ha effettuato l'analisi dei dati di bilancio di Stockmarket per gli esercizi chiusi al 31 dicembre degli anni 2014, 2015 e 2016, utilizzando esclusivamente le informazioni ritraibili dal fascicolo pubblicato nel registro delle imprese, ritenendo tali documenti, pur nelle loro limitazioni informative (derivanti dalle errate rilevazioni sopra descritte) *"idonei, nella prospettiva di un operatore qualificato, a rivelare le informazioni utili alla valutazione del merito creditizio sia in fase di istruttoria sia nel corso della gestione del rapporto con l'impresa affidata"* (cfr. Paragrafo 4.4, pag. 33 della c.t.u.).

Sulla base degli elementi tecnico-contabili emersi dai suddetti accertamenti tecnici, il c.t.u., assumendo la prospettiva dell'operatore qualificato e ponendosi all'epoca dei fatti, ha appurato, da un lato, che: *"la Banca, non avrebbe avuto la possibilità di rilevare, sul piano tecnico e in modo oggettivo, l'esistenza di un deficit patrimoniale nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 poiché tale condizione, ricostruita e motivata dallo scrivente nel Capitolo 2 della presente Relazione, richiedeva un approfondimento di natura tecnico-contabile e documentale che di norma non è richiesto a una banca che eroga credito, pur se la stessa sia da considerare quale operatore qualificato"*; d'altro lato, *"La Banca ..., quale operatore qualificato, guardando alle attività effettivamente svolte secondo le risultanze documentali in atti, avrebbe invece dovuto accorgersi dei segnali di attenzione che emergevano dall'analisi del bilancio 2014, in particolare con riferimento:*

- *al rilievo, decisivo, della voce "Altri ricavi e proventi" in termini di contributo, della stessa, alla formazione del risultato economico dell'esercizio*⁷;

- *ai fattori che stavano alla base della generazione di cash flow della gestione corrente*⁸;

⁷ Il c.t.u. si riferisce alla criticità costituita dall'importo collocato nella voce "Altri ricavi e proventi", pari a € 568.927 (che includeva il ricavo di € 497.250, derivante dalla fattura emessa a Starmarket per la cessione del contratto relativo alle opere dell'artista Athos Faccincani)

⁸ Il c.t.u. ha al riguardo evidenziato la condizione di elevato rischio della struttura finanziaria e la decisività della generazione (dal 2015 in avanti) di volumi di vendita adeguati e sufficientemente profittevoli, sì da poter coprire i costi fissi



- alla condizione di peculiare sottocapitalizzazione della Società, dunque all'elevato rischio finanziario riconducibile alla struttura delle fonti di finanziamento.

Tali segnali di attenzione avrebbero dovuto imporre, come già precisato, sia una richiesta di informazioni aggiuntive, tutte riferibili agli andamenti dell'esercizio in corso alla data di valutazione del merito creditizio (2015), sia un costante e stretto monitoraggio dell'andamento economico dell'impresa nel corso dei primi mesi dell'anno 2016.

La Banca, infine, quale operatore qualificato, laddove avesse richiesto le informazioni relative all'esercizio 2015 ed esaminato in particolare i dati ritraibili dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 (ragionevolmente acquisibili entro il primo trimestre del 2016), avrebbe potuto rilevare lo stato di grave crisi nel quale di fatto già versava la Società, tale da condurre, con elevata probabilità, a un conseguente e successivo stato di insolvenza" (cfr. rel. c.t.u., pag. 39).

Secondo il c.t.u., infatti, i dati di bilancio al 31 dicembre 2015 facevano emergere in modo chiaro e incontrovertibile la condizione di crisi nella quale versava la società⁹.

Quanto alla situazione al 31.12.2016, i dati di bilancio confermavano il quadro emergente dal precedente bilancio, con redditività operativa strutturalmente e gravemente negativa (€ - 1.999.079) e patrimonio netto azzerato dalla svalutazione del credito Faccincani (pari a € 1.006.925), a fronte di un

e migliorare la redditività operativa, governando il rischio della leva finanziaria associato alla condizione di sottocapitalizzazione (cfr. rel. c.t.u., pag. 36).

⁹ "Risulta infatti, dal conto economico 2015:

- un fatturato di euro 1,5 milioni circa, palesemente inadeguato, inferiore del 66% rispetto al dato del 2014 e del tutto sganciato rispetto al dato che, nell'istruttoria fidi del dicembre 2015, era stato riportato quale aspettativa per l'esercizio 2016;

- un EBITDA negativo, pari a -138.921;

- un risultato netto positivo, pari a euro 64.990 al netto delle imposte, tuttavia realizzato solo grazie alla contabilizzazione di un provento straordinario di euro 300.000, non spiegato nella nota integrativa.

Anche in questo caso, proprio per l'assenza di informativa in merito a tale ultima voce di ricavo, decisiva rispetto alla generazione di un risultato netto positivo in un contesto di operatività con margini negativi, risultava necessario, per l'operatore qualificato acquisire le informazioni di dettaglio utili a ricostruire, quanto meno:

- le ragioni alla base del rallentamento nei volumi di vendite;

- l'origine e la caratteristica del provento straordinario.

Risulta inoltre, dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2015:

- un solo apparente equilibrio nella condizione di liquidità della Società (il Current Ratio era sì pari a 1,07, ma il Quick Ratio -conteggiato analogamente, ma senza considerare le rimanenze- risultava ampiamente insoddisfacente);

- una anomala e rilevante incidenza di crediti classificati nelle immobilizzazioni finanziarie, spiegata in nota integrativa con i dettagli dell'acquisto del Credito Faccincani;

- una grave e perdurante condizione di sottocapitalizzazione, con gli indici di struttura finanziaria in netto peggioramento e soprattutto una condizione di potenziale deficit patrimoniale laddove fosse stato escluso, dalla formazione del reddito, il già richiamato provento straordinario.

A ulteriore conferma del quadro sin qui rappresentato, infine, è sufficiente richiamare le seguenti evidenze ritraibili dal prospetto dei flussi di cassa: a fronte di un EBITDA negativo, la Società finanziava il proprio crescente fabbisogno di liquidità (il magazzino ad esempio cresceva di circa euro 4,7 milioni) sia con il parziale aumento dei debiti bancari (in parte indirettamente collegabile all'operazione di acquisizione del Credito Faccincani), sia con il posticipo (anche tramite emissioni di cambiali) di debiti di fornitura" (cfr. rel. c.t.u., pagg. 36-37).



indebitamento complessivo passato a € 16,1 milioni da € 7,5 milioni dell'anno precedente (cfr. rel. c.t.u., pag. 37).

A fronte di un simile quadro di evidenze, il c.t.u. ha convalidato la tesi attorea secondo cui la Banca non avrebbe usato la dovuta diligenza nel processo di erogazione del credito e in particolare nell'ambito della fase di valutazione del merito creditizio e in quella di costante monitoraggio.

Ha, al riguardo, richiamato il contenuto del Regolamento del credito e del Regolamento del credito problematico versati in atti dalla convenuta, e, segnatamente, i passaggi del paragrafo 1.3 - dal titolo "*Fasi del Processo*" (di erogazione del credito), a propria volta inclusivo delle regole in materia di "*valutazione del merito creditizio*" - del Regolamento del credito, in base ai quali, in fase di istruttoria assumevano rilievo le analisi (cfr. punto 1.3.2.):

- dei bilanci della società richiedente credito, *in primis* il conto economico e lo stato patrimoniale (unitamente alle informazioni di dettaglio fornite nella nota integrativa);
- della sua capacità "prospettica" di generare reddito (come precisato dal c.t.u., tale analisi, di norma, si fonda sui piani e/o sui *budget* e/o comunque sulle informazioni di natura previsionale elaborate dal cliente ove disponibili);
- del *cash flow*, vale a dire l'esame dei valori rappresentati in un prospetto dei flussi di cassa (che, come chiarito dal c.t.u., evidenzia, di norma, le ragioni che hanno determinato, in un periodo, la generazione o l'assorbimento di liquidità, dunque la capacità dell'impresa di sostenere, nel breve e nel medio termine, il debito finanziario).

Nell'ambito del medesimo paragrafo, al sottopunto 1.3.5, risultano, inoltre, fornite le seguenti specifiche indicazioni di comportamento, destinate al "*Gestore della relazione*", in tema di "*monitoraggio*" delle posizioni affidate:

"L'attenta gestione del cliente assume un'importanza fondamentale in quanto strumentale al monitoraggio continuo del rischio.

Sarà pertanto cura del Gestore della relazione:

- *mantenere frequenti contatti con il cliente finalizzati a verificare l'andamento, anche ottenendo ed esaminando bilanci intermedi/risultanze contabili, le prospettive della gestione e gli eventuali programmi di sviluppo aziendale, così da raccogliere tempestivamente le opportunità di business e fornire attività di supporto al cliente, mantenendo comunque distinto il ruolo della banca in quanto intermediaria, dalle scelte discrezionali del cliente affidato;*
- *effettuare un costante monitoraggio dell'utilizzo dell'affidamento concesso, dell'andamento del rapporto, anche in relazione ai flussi operativi canalizzati dalla controparte nonché dei segnali di pericolo prodotti dalle competenti Funzioni e dallo strumento di gestione del rischio SAR (Scheda*



Andamentale Rapporto) che consentono di verificare il comportamento del cliente, offrendo l'opportunità di cogliere tempestivamente eventuali segnali di difficoltà finanziaria o gestionale;

- *provvedere al riesame tempestivo delle linee di credito che deve avvenire entro i termini previsti in delibera (di norma 12 mesi) al fine di assumere gli opportuni provvedimenti, intervenendo nei casi di anomalia.*

Il credito per sua natura va monitorato, verificato e gestito costantemente in quanto il profilo di rischio associabile al cliente è fortemente mutevole nel tempo”.

In fase di monitoraggio di un cliente affidato assumevano, pertanto, concreto rilievo:

- le verifiche sull'andamento della gestione, in particolare attraverso l'esame di *“bilanci intermedi/risultanze contabili”*;
- le analisi delle prospettive, nonché dei programmi di sviluppo aziendali.

Rappresentato il suddetto quadro regolamentare, il c.t.u. ha osservato che, nonostante quanto espressamente imposto dalla menzionata normativa interna:

- nel corso della prima istruttoria, collocabile nel mese di dicembre 2015, non risulta che la Banca: i) abbia svolto *“specifici approfondimenti in merito ai segnali di attenzione ricavabili dalla lettura del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, in primis con riferimento al contenuto della voce “Altri ricavi e proventi”, pari a euro 568.927, a fronte di un risultato economico ante imposte dell'esercizio 2014 che sarebbe stato pari a euro -583.516 in assenza di tale voce”*; ii) abbia richiesto informazioni aggiuntive, sotto forma di bilanci intermedi e/o situazioni contabili provvisorie in merito all'andamento economico della società nell'esercizio 2015 e alla situazione finanziaria e patrimoniale della stessa a una data più recente del 31.12.2014; iii) abbia approfondito i flussi di cassa sia nel 2014 sia in base a dati intermedi o pre-consuntivi dell'esercizio 2015 (cfr. rel. c.t.u., pagg. 37-38);
- parimenti, nel corso della seconda istruttoria, collocabile a gennaio 2016, non risulta che la Banca abbia richiesto le informazioni aggiuntive sopra elencate, con particolare riferimento alla situazione contabile, anche provvisoria, di chiusura dell'esercizio 2015 e alla dinamica dei flussi di cassa nel corso del medesimo esercizio;
- non risulta, infine, che vi sia stato uno specifico approfondimento in merito alla capacità prospettica di produrre reddito, orientata alla valutazione della sostenibilità del debito finanziario (cfr. par. 1.3.2. del Regolamento del Credito, intitolato *“Valutazione del merito creditizio”*).

Quanto alle fasi di controllo andamentale della posizione, oltre a non risultare in atti alcun riscontro in merito a quanto dichiarato nella comunicazione del 17.11.2015 con riferimento all'intenzione, dell'organo amministrativo di Stockmarket, di capitalizzare la società mediante un aumento dei mezzi propri di € 446.000, nemmeno risulta evidenza alcuna che la Banca abbia dato corso a quanto richiesto



dall'Ufficio Crediti in fase di formulazione di parere favorevole alla concessione del finanziamento, ossia, il "*riesame ravvicinato a 7 mesi*" (luglio 2016) della posizione, con verifica dei risultati economici dell'esercizio 2015 e la verifica della quantità e qualità dei crediti e delle anticipazioni canalizzate (cfr. rel. c.t.u., pag. 28 e pag. 38).

Quale elemento aggiuntivo, il c.t.u. ha segnalato la presentazione da parte della società finanziata alla finanziatrice di assegni bancari post-datati (circostanza a più riprese rimarcata dalla Curatela a fondamento dell'affermata imprudenza della convenuta).

Come anticipato, il c.t.u. ha ritenuto che la valutazione dei segnali di attenzione sopra menzionati e la richiesta di informazioni aggiuntive (attività entrambe negligenzemente omesse dalla Banca) avrebbero consentito alla convenuta di rilevare, al più tardi entro il primo trimestre 2016, lo stato di grave crisi nel quale la società versava già nel corso del 2015, tale da condurre con elevata probabilità a un successivo stato di insolvenza.

3.4.3.- Al punto 3 del quesito è stato chiesto al c.t.u. di offrire ogni elemento tecnico-contabile utile a quantificare il danno patito dalla società e dai creditori sociali a causa della prosecuzione dell'attività d'impresa in situazione che avrebbe richiesto la tempestiva adozione dei rimedi di cui all'art. 2482-ter c.c. in quanto resa possibile o favorita dal credito concesso/mantenuto dalla Banca convenuta in favore della società poi fallita.

Va ricordato che, in base all'accertamento peritale, la perdita integrale del capitale di Stockmarket è da collocarsi al 31.12.2015, sicché in tale data - o comunque in un momento successivo, ma ragionevolmente non collocabile, secondo il c.t.u., oltre il 31.3.2016, data entro la quale il progetto di bilancio 2015 avrebbe dovuto essere trasmesso ai sindaci - l'organo amministrativo avrebbe dovuto rilevare detta perdita e, conseguentemente, interrompere la normale operatività e attivare la fase liquidatoria.

Il c.t.u. ha, poi, ritenuto rilevante, ai fini dell'individuazione dell'intervallo temporale entro il quale effettuare il calcolo del danno imputabile ai prospettati fattori causali, che in data 14.4.2017 la società abbia depositato domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, sesto comma, L.F., riferendo, conseguentemente, la prosecuzione dell'ordinaria attività sociale in condizioni di perdita del capitale al periodo collocabile tra il 1° gennaio 2016 - o al più tardi il 31.3.2025 - e il 14 aprile 2017.

Su tale termine finale non sono state sollevate osservazioni dalle parti, sicché non si ha motivo di posticipare detto termine alla data del fallimento.

Il c.t.u. ha, dunque, in base a un primo calcolo, provveduto a stimare l'aggravio del *deficit* patrimoniale assumendo quale data iniziale l'1.1.2016 e quale data finale il 31.3.2017, ossia la data dell'ultima



chiusura contabile mensile precedente il deposito della domanda di concordato preventivo con riserva: ha, per tale periodo, calcolato in € - 2.760.926 l'aggravio del *deficit* patrimoniale, riducendo detto importo a € - 2.430.545 al fine di tener conto dei “*costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione*” (art. 2486, terzo comma, c.c.), quantificati dal c.t.u. in € 330.381.

Collocandosi, quindi, nella prospettiva della Banca, il c.t.u. ha considerato il momento nel quale, presumibilmente, la stessa avrebbe potuto conoscere i dati relativi al bilancio chiuso al 31.12.2015, individuando tale momento nella data del 31.3.2016, coincidente con il termine entro il quale, al più tardi e salvo proroghe motivate, il progetto di bilancio 2015 avrebbe dovuto essere redatto dall'organo amministrativo di Stockmarket e dunque avrebbe potuto essere esaminato dall'istituto di credito laddove ne avesse fatto richiesta.

Assumendo quindi il 31.3.2016 quale data iniziale nel conteggio già indicato, l'aggravio del medesimo *deficit* patrimoniale è stato dal c.t.u. stimato in € 1.878.360, calcolato imputando *pro-rata temporis* (su 12 mesi, ovvero a partire dal 1° aprile 2016) la perdita incrementale netta del periodo 1° gennaio 2016 – 31 marzo 2017 già precedentemente calcolata e sottraendo, come sopra stimati, i costi di liquidazione sostenuti e da sostenere (il conteggio è il seguente: € 2.760.926 / 15 Mesi x 12 Mesi = 2.208.741 – 330.381 = 1.878.360).

Con un secondo calcolo, eseguito a seguito delle osservazioni sul punto formulate dal c.t. della Banca, il c.t.u., al fine di fornire ogni utile elemento al Tribunale, ha altresì stimato l'aggravio del *deficit* patrimoniale conseguente alla prosecuzione dell'attività d'impresa assumendo quale momento nel quale la Banca avrebbe potuto rilevare, acquisendo il progetto di bilancio al 31.12.2015, lo stato di grave crisi nel quale di fatto già versava la società, la data del 1° agosto 2016, ossia solo successivamente alla pubblicazione del bilancio nel registro delle imprese (avvenuta il 21.7.2016).

In tale scenario, fermi i conteggi e le ipotesi considerate nello scenario precedente, l'aggravio del *deficit* patrimoniale è stato dal c.t.u. quantificato in € 1.142.113.

Ritiene il Tribunale di aderire alla soluzione da principio adottata dal c.t.u., la quale si fonda sul condivisibile rilievo che la Banca, come ben ricostruito dal c.t.u., aveva deliberato l'affidamento nel dicembre 2015 sulla base del solo bilancio 2014 e dunque avrebbe dovuto essere nell'urgente necessità di acquisire, il prima possibile, i dati di bilancio 2015 e ciò anche se riferibili al “progetto di bilancio” in quanto tale progetto esprimeva, in ogni caso, le valutazioni dell'organo amministrativo della società. A fronte del contenuto del Regolamento interno, nelle parti relative al potere-dovere della Banca di “ottenere” bilanci intermedi e situazioni contabili provvisorie, ai fini del costante monitoraggio, non appare coerente con il pieno esercizio di tali prerogative da parte dell'istituto di credito l'attendere



l'evidenza del solo "dato pubblico" (pubblicazione nel registro delle imprese del bilancio al 31.12.2015) come qualsiasi terzo, sul presupposto che solo a partire da tale data l'operatore qualificato avrebbe potuto acquisire "*in autonomia*" le informazioni contenute in tale bilancio. Nel sostenere tale tesi, la difesa della Banca assume, invero, a riferimento un contesto di totale assenza di iniziativa da parte dell'istituto di credito nella richiesta di informazioni, che tuttavia confligge con quanto prescritto dalla menzionata normativa interna.

Come visto, la Banca aveva il potere-dovere di esigere documentazione aggiuntiva rispetto a quella obbligatoriamente pubblicata, come i c.d. bilanci infrannuali, le situazioni patrimoniali aggiornate, nonché approfondimenti e notizie su specifiche operazioni risultanti da tale documentazione, cosa che non ha allegato né provato di aver fatto.

Essendo negligenzemente mancata la stessa richiesta da parte della Banca di ottenere, nel termine per la relativa redazione fissato dalla legge, il progetto di bilancio 2015, è evidente che non possa escludersi (come invece vorrebbe la convenuta, volgendo a proprio favore la mancanza di prova contraria) che a detta richiesta sarebbe seguita la trasmissione del documento, pena un inammissibile ribaltamento dell'onere della prova che, in base ai principi di cui all'art. 1218 c.c., grava in capo al professionista, il quale deve offrire la prova del proprio esatto adempimento.

Ne consegue l'infondatezza della pretesa di posticipare al "*1° agosto 2016*" la data di conoscibilità da parte di S [REDACTED] della reale situazione economico-finanziaria di S [REDACTED] e la validità del primo calcolo eseguito dal c.t.u.

Va, ancora, rilevato che la difesa della convenuta, insistendo sull'osservazione già sollevata dal proprio c.t.p., ha sostenuto che, una volta calcolato il differenziale dei netti patrimoniali ed epurato lo stesso dai costi sostenuti e da sostenere, al fine di commisurare il risarcimento imputabile alla Banca in ragione del concreto (e non astratto) contributo causale attribuibile al mantenimento dell'affidamento da parte della medesima Banca rispetto all'aggravamento del dissesto, detto aumento del *deficit* andrebbe proporzionato all'effettivo contributo causale delle erogazioni da parte della Banca. Secondo la difesa convenuta, in particolare, non potrebbe omettersi di considerare che la continuazione dell'attività di Stockmarket nel corso del 2016 è stata possibile grazie alla concessione di ulteriori finanziamenti per € 8.814.108 di cui solo € 798.279 a titolo di maggiori finanziamenti concessi da S [REDACTED]. Da tale constatazione, la difesa convenuta inferisce che il contributo causale della convenuta dovrebbe essere contenuto in una percentuale pari a (circa) il 9/10% dell'incremento del debito complessivo (come calcolato dallo stesso c.t.u.), e non nel totale di tale incremento; solo la porzione indicata si porrebbe infatti in stretta connessione con l'agevolazione alla prosecuzione dell'attività d'impresa imputabile alla Banca.



L'osservazione non coglie nel segno per diverse ragioni.

In primo luogo, va rilevato che, come ben evidenziato dal c.t.u., rispetto al totale dei debiti di fornitura, ben il 77% circa al 31.12.2015 e il 71% circa al 31.12.2016 di tali debiti erano riferiti ai soggetti direttamente o indirettamente collegati a S [REDACTED] (in particolare, S [REDACTED] S [REDACTED], C [REDACTED] G [REDACTED] G [REDACTED] G [REDACTED], C [REDACTED] P [REDACTED], B [REDACTED] A [REDACTED] J [REDACTED]); la suddetta incidenza diventa pari all'85% circa al 31.7.2017, con la conseguenza che non può condividersi l'affermazione della difesa convenuta in base alla quale, con riferimento all'evoluzione dei debiti di Stockmarket, i valori emergenti denoterebbero *“una fiducia degli operatori del settore nei confronti della Società ovvero della loro disponibilità ad attendere tempi più lunghi di incasso”* o secondo cui *“la Società nel 2016 avrebbe potuto certamente continuare ad operare anche senza il supporto del ceto bancario, e, in particolare, senza il supporto di S [REDACTED] la quale, va ricordato ancora una volta, si limitava ad anticipare l'incasso dei crediti verso clienti, così da potersi affermare che il nesso di causalità tra la condotta della Banca e il danno assunto è debole o nullo”* (cfr. osservazioni c.t.p. Aicardi, pag. 19); come, invero, osservato dal c.t.u., il dato relativo all'incidenza dei debiti di fornitura rispetto al totale dei debiti sarebbe fuorviante se non rettificato per tenere conto del fatto che una parte significativa degli stessi (71% circa al 31.12.2016) era riferito a parti correlate.

In ogni caso, al fine di tener conto delle osservazioni del c.t. della Banca e offrire ulteriori elementi tecnico-contabili utili alla quantificazione del danno, il c.t.u. ha esaminato l'evoluzione della situazione debitoria di S [REDACTED] successivamente alla data del 31.12.2015 e analizzato i fattori che hanno consentito alla società di proseguire la propria attività a partire dal 1° gennaio 2016.

Ha, quindi, verificato che la società ha proseguito la propria attività successivamente al 31.12.2015 sostenendosi, finanziariamente, con l'indebitamento nei confronti (in ordine di rilevanza degli importi) di:

- fornitori (anche rappresentati da titoli di credito), in maggioranza riconducibili a parti correlate;
- banche;
- altri soggetti (sono ricompresi, nella voce “Altri debiti”- quali importi maggiormente significativi - i debiti verso i dipendenti ed ex dipendenti per ratei ferie, 14[^], permessi; i debiti verso la SIAE, i debiti per cauzioni);
- Erario e Istituti di Previdenza.

Con specifico riferimento all'indebitamento finanziario - escludendo U [REDACTED], collegata all'operazione “Faccincani”, è emerso come la posizione di Solution Bank, non presente nel 2014, se confrontata con il totale dei debiti verso banche, sia passata dal 42% circa risultante al 31.12.2015, all'80% circa al 31.12.2016, per poi ridursi al 26% circa alla data del 31.7.2017.



Quanto all'incremento dell'esposizione debitoria verso Solution Bank nel periodo dal 31.12.2015 al 31.12.2016, il c.t.u. lo ha calcolato nel 9,1% del totale dell'aumento dei debiti della società.

Sulla scorta dei dati di natura finanziaria analizzati, il c.t.u. ha potuto chiarire che l'incremento netto dei debiti (considerati nel loro complesso, durante il 2016) ha contribuito a rendere possibile la prosecuzione dell'attività successivamente al 31.12.2015: al riguardo ha spiegato che *“la società, infatti, per poter sostenere i pagamenti in scadenza (ad esempio gli affitti, i dipendenti, le utenze, i fornitori non differibili), nella sostanza:*

- (i) o incassava direttamente i crediti verso i clienti,*
- (ii) o si faceva anticipare, tramite finanziamenti autoliquidanti, i denari che i clienti avrebbero dovuto pagare a scadenze successive (contestualmente incrementando il debito finanziario),*
- (iii) o non pagava i debiti che nel frattempo si erano generati (ad esempio emettendo cambiali o allungando e ampliando i debiti di fornitura, soprattutto con fornitori “parti correlate”),*
- (iv) o infine contraeva nuovi debiti”* (cfr. rel. c.t.u., pag. 48).

Tuttavia, mentre l'allungamento e/o l'ampliamento dei debiti, specialmente di fornitura o verso l'Erario o verso altri soggetti, non determinava di per sé l'incremento delle disponibilità liquide, l'incasso diretto dai clienti o l'accredito sui conti correnti della società derivante dalla concessione degli anticipi fatture da parte delle banche aveva tale effetto, ovvero metteva la società nella condizione di disporre delle risorse finanziarie necessarie per effettuare i pagamenti che si rendevano necessari per poter proseguire l'attività.

Di qui la conclusione che, in assenza di incasso diretto dai clienti e/o di incasso indiretto (anticipato) dai clienti, per il tramite dei finanziamenti autoliquidanti, S [REDACTED] non avrebbe potuto proseguire normalmente nella propria attività, in quanto l'aumento del debito di fornitura, peraltro in maggior parte costituito da posizioni nei confronti di parti correlate, seppur rilevante in termini di soddisfacimento del fabbisogno finanziario, non sarebbe stato sufficiente per consentire la regolare gestione dei pagamenti connessi al ciclo tipico del capitale circolante.

Il contributo causale della condotta della Banca assurge, conseguentemente, a fattore eziologico decisivo (oltre che sicuramente concorrente) nella determinazione del danno lamentato dalla Curatela.

Né rileva che lo stesso non assorba tutti gli antecedenti causali, posto che, [REDACTED]

[REDACTED] diversa tra loro) al verificarsi dell'evento dannoso, tutt [REDACTED]

[REDACTED] Cass. n. 6599/1998; conf. Cass. n. 2814/1999: *“L'articolo 2055, primo comma, cod. civ. è applicabile ogni qualvolta un evento dannoso, unico rispetto al danneggiato, è*



causalmente derivato dalle condotte, anche autonome e non identiche, di più persone - e cioè da fatti illeciti anche diversi e temporalmente distinti, purché concorrenti a determinarlo con efficacia di concausa - la cui responsabilità solidale rende irrilevante, rispetto al danneggiato, l'accertamento sul rapporto causale tra la singola condotta e la parte di danno da essa derivata"; cfr. anche Cass. n. 23918/2006).

3.5.- Sulla scorta delle risultanze sopra sintetizzate, risultano dimostrati tutti gli elementi della fattispecie invocata dalla Curatela, vale a dire:

- a) la condotta violativa delle regole che disciplinano l'attività bancaria, caratterizzata quantomeno da colpa, intesa come imprudenza, negligenza, violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline, ai sensi dell'art. 43 c.p.: secondo quanto approfonditamente verificato (e non efficacemente smentito dalle osservazioni della difesa convenuta) sulla scorta delle attività effettivamente svolte secondo le risultanze documentali in atti, la Banca, quale operatore qualificato, avrebbe dovuto accorgersi di alcuni segnali di attenzione che emergevano dall'analisi del bilancio 2014, i quali avrebbero dovuto imporre sia una richiesta di informazioni aggiuntive, tutte riferibili agli andamenti dell'esercizio in corso alla data di valutazione del merito creditizio (2015), sia un costante e stretto monitoraggio dell'andamento economico dell'impresa nel corso dei primi mesi dell'anno 2016; attività pacificamente omesse dal professionista;
- b) il danno-evento, dato dalla prosecuzione dell'attività d'impresa in perdita: come pure accertato dal c.t.u., a fronte di un *deficit* patrimoniale esistente già nel bilancio chiuso al 31.12.2015, la società ha proseguito nella ordinaria attività quanto meno sino al deposito della domanda di concordato del 14.4.2017, cui è dopo qualche mese seguito il fallimento (13.9.2017);
- c) il danno-conseguenza, rappresentato dall'aumento del dissesto: come visto, il c.t.u. ha, al riguardo, formulato due ipotesi di calcolo, la prima, cui aderisce il Tribunale, assumendo quale momento in cui la Banca avrebbe potuto rilevare lo stato di grave crisi, quella dell'1.4.2016, la seconda assumendo quale momento iniziale la data dell'1.8.2016;
- d) il rapporto di causalità fra tali danni e la condotta tenuta dal finanziatore: in primo luogo il c.t.u. ha ritenuto che la Banca, quale operatore qualificato, laddove avesse richiesto le informazioni relative all'esercizio 2015 ed esaminato i dati ritraibili dal bilancio chiuso al 31.12.2015 (a suo avviso ragionevolmente acquisibili entro il primo trimestre del 2016), avrebbe potuto rilevare lo stato di grave crisi nel quale di fatto già versava la società, tale da condurre, con elevata probabilità, a un conseguente e successivo stato di insolvenza; in secondo luogo, il c.t.u. ha ulteriormente chiarito che in assenza di incasso diretto dai clienti e/o di incasso indiretto (anticipato) dai clienti, per il tramite dei finanziamenti autoliquidanti, la società non avrebbe potuto proseguire normalmente nella propria attività; in tal modo



il c.t.u. ha offerto elementi solidi in base ai quali ritenere rilevante ed essenziale, in ordine all'aggravamento del dissesto, l'incidenza dell'apporto causale riferibile alla convenuta.

3.6.- Posto quanto sopra, va riconosciuto il diritto della Curatela al risarcimento del danno, quantificato nell'importo di € 1.878.360 alla data del 14.4.2017.

Su tale somma, attesa la natura di debito di valore dell'obbligo risarcitorio, vanno calcolati gli interessi compensativi del danno: secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 1712/95), tali interessi decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata (Cass. n. 4791/2007).

Tenuto conto delle variazioni del coefficiente di rivalutazione Istat (FOI generale) intervenute dall'aprile 2017 a oggi, si ottiene un capitale rivalutato alla data odierna, già comprensivo degli interessi compensativi al tasso legale, di € 2.500.752.

Sull'importo così risultante decorreranno quindi gli interessi legali dalla data della sentenza al pagamento effettivo.

3.7.- Come si è già rilevato, non può essere dato corso alla richiesta della difesa convenuta di accertare, in termini percentuali o di frazione dell'intero, anche la maggiore percentuale e grado di responsabilità di tali altri soggetti, in quanto è ben noto che il giudice può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, circostanza che, nella presente causa, è del tutto assente, essendo stata convenuta la sola Solution Bank e non essendovi state chiamate di terzi.

In ragione della più volte evidenziata solidarietà dell'obbligazione risarcitoria dal lato passivo, la Banca convenuta deve rispondere dell'intero danno cagionato alla società poi fallita e ai creditori sociali, senza aver diritto, nei confronti dei danneggiati, ad alcuna riduzione in ragione dell'incidenza del proprio apporto causale.

Né ha potuto trovare accoglimento in questa sede l'esplorativa richiesta di "esibizione" ex art. 210 c.p.c. inerente eventuali altre azioni di responsabilità ipoteticamente svolte dalla curatela verso ulteriori obbligati, stante il carattere generico della richiesta e la natura (invero, di informazioni e non di documenti, solo genericamente indicati) del suo oggetto.

4.- La seconda domanda formulata in citazione attiene la retrocessione di somme pervenute da terzi in pendenza di concordato preventivo e "*illegittimamente trattenute*" dall'istituto, per l'importo - specificamente indicato in citazione - di € 112.450; di tali pagamenti il Fallimento ha chiesto la declaratoria di "*inefficacia*" ex artt. "44-167-168-184 L.F.", in quanto "*lesivi della par condicio creditorum*", invocando, in subordine, il diritto alla "*restituzione*" delle somme in quanto



“illegittimamente portate in compensazione [dalla Banca: n.d.r.] con il suo pregresso credito”, in difetto sia di patto di compensazione validamente opponibile sia di cessioni dei relativi crediti perfezionate e opponibili al Fallimento stesso.

Si è sul punto difesa la convenuta in comparsa di costituzione e risposta, negando la “*natura solutoria*” e di “*pagamenti revocabili*” delle rimesse in questione e rilevando che le stesse costituivano “*operazioni obbligate relative ad atti negoziali precedenti e già conclusi, antecedenti la presentazione della domanda di concordato*”.

Ha aggiunto che, non sottendendo dette operazioni un semplice mandato irrevocabile all’incasso ma vere e proprie cessioni di credito, i conseguenti atti solutori non sarebbero autonomamente revocabili ex art. 67 L.F. in mancanza della preventiva revoca delle cessioni “*a monte*”, non domandata dalla Curatela, con conseguente infondatezza della domanda di inefficacia e conseguente restituzione delle mere operazioni materiali rappresentate dai pagamenti.

La Banca ha, altresì, eccepito la compensazione legale ex artt. 1243 e 1853 c.c. sul rilievo che il mandato ha avuto integrale esecuzione (con il pagamento del debito da pare dei terzi debitori) anteriormente alla dichiarazione di fallimento.

La difesa convenuta ha, infine, negato l’esistenza di “*qualsivoglia scientia decoctionis in capo a S. [REDACTED] ... all’epoca dell’effettuazione delle cessioni di credito da cui sono poi originati i pagamenti che vorrebbero revocarsi*”, ignorando “*l’esistenza di una situazione tale da poter essere qualificata come insolvenza...*” (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 20); la Banca ha, in via subordinata, chiesto l’applicazione del criterio di cui all’art. 70 L.F.

Come sopra anticipato, alla prima udienza di comparizione, il Fallimento ha precisato le proprie domande, chiedendo altresì, ex art. 183, comma V, c.p.c., di “*revocarsi i pagamenti pervenuti e gli atti estintivi di posizioni passive effettuati sui c/c di cui è causa nel corso di tutto il rapporto tra poi fallita e convenuta dall’origine sino al fallimento, in quanto atti o pagamenti anomali e/o a titolo oneroso e/o rimesse revocabili, e revocarsi altresì le singole operazioni di anticipo su fatture ed assegni postdatati, con successivo mancato riaccredito da parte della banca sul c/c della poi fallita delle somme via via incassate dai terzi debitori della stessa ed utilizzo delle somme medesime per estinguere passività del correntista, condannando la banca convenuta al pagamento di quanto risulterà dovuto a tale titolo, con interessi e rivalutazione*” (cfr. pag. 4 del verbale d’udienza).

All’ampliamento del *thema decidendum* con la suddetta domanda la difesa convenuta si è fermamente opposta, sostenendo l’inammissibilità della domanda in quanto del tutto nuova.

Ha replicato la difesa attorea ribadendo l’ammissibilità della domanda di revocatoria “*in quanto, ... complanare a quelle già proposte dal Fallimento, riguardando essa la medesima vicenda sostanziale*



(id est: il rapporto contrattuale di conto corrente intercorso tra la banca e la poi fallita) dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essendo a questa collegata" (così da ultimo, sinteticamente, in sede di memoria di replica ex art. 190 c.p.c., pag. 6).

Va, altresì, segnalato che, in sede di conclusioni finali, il Fallimento ha ulteriormente "precisato" la suddetta domanda, chiedendo, al punto 2), *"in via contestuale, revocarsi, ai sensi dell'art. 67 L.F., i pagamenti pervenuti e gli atti estintivi di posizioni passive effettuati - nel periodo "sospetto" - sui c/c di cui è causa in quanto atti o pagamenti anomali e/o a titolo oneroso e/o rimesse revocabili, e revocarsi altresì le singole operazioni di anticipo su fatture ed assegni postdatati, con successivo mancato riaccredito da parte della banca sul c/c della poi fallita delle somme via via incassate dai terzi debitori della stessa ed utilizzo delle somme medesime per estinguere passività del correntista, in quanto atti o pagamenti anomali e/o a titolo oneroso; per l'effetto, condannarsi la banca convenuta al pagamento dell'ulteriore somma (accertata dal CTU a tale titolo) di Euro 1.356,620, ovvero alla differente somma anche maggiore per cui si riterrà raggiunta la prova e/o da quantificarsi in via equitativa, oltre d'interessi moratori (art. 1284 comma 4° c.c.) e rivalutazione monetaria"*.

Tale domanda è stata formulata in aggiunta a quella originaria (mantenuta nelle conclusioni al punto 3) di retrocessione degli incassi pari a complessivi € 112.450, in tesi illegittimamente trattenuti dalla Banca sebbene intervenuti dopo il deposito della domanda di concordato preventivo da parte di S. [REDACTED] e, dunque, in asserita violazione delle norme e dei principi in materia concorsuale.

4.1.- Reputa il Tribunale che, come da ultimo *"precisata"*, la domanda formulata dal Fallimento al punto 2) delle proprie conclusioni finali sia inammissibile nella parte in cui non si limita a estendere il titolo dell'originaria pretesa restitutoria - in conseguenza all'avversaria eccezione -, formulando richiesta di revoca ex art. 67 L.F. delle medesime rimesse già identificate in citazione, così come consentito dal comma V dell'art. 183 c.p.c. vigente *ratione temporis*, ma introduce pretese del tutto nuove, relative a rimesse mai allegate in citazione e nemmeno sufficientemente identificate nel verbale di prima udienza (ove l'estensione del *thema decidendi* è stato affidato a una formulazione alquanto generica) e nei successivi scritti difensivi.

Invero, mentre gli incassi di cui la Curatela ha chiesto in atto di citazione la retrocessione risultano specificamente identificati e quantificati nel citato importo di € 112.450, oltre che tempestivamente documentati (si vedano gli estratti conto *sub* docc. 20 e g di parte attrice), le ulteriori *"operazioni"* da qualificarsi *"atti o pagamenti anomali e/o a titolo oneroso"* oggetto di domanda ex art. 67 L.F., oltre a non essere tempestivamente e specificamente allegate se non mediante inammissibile richiamo al complesso dei documenti versati in atti, superano grandemente l'importo originario della domanda,



configurando, di fatto e inammissibilmente, una nuova causa, diversa, oltre che per *causa petendi*, anche per *petitum* da quella originaria, al di fuori di quanto consentito dal V comma dell'art. 183 c.p.c.

In altri termini, la generica estensione espressa in prima udienza è inidonea a consentire la revoca di tutte le rimesse revocabili del periodo, stante la specifica indicazione in atto di citazione del *quantum* delle rimesse azionate, supportate dai relativi documenti: a fronte della delimitazione specifica delle rimesse così operata, l'estensione a ulteriori e diverse rimesse (nemmeno identificate) comporta una *mutatio* non ammessa, posto che ogni rimessa revocabile costituisce, per giurisprudenza costante, uno specifico e diverso fatto costitutivo identificativo della *causa petendi*,

4.2.- Restando, pertanto, nei limiti degli importi originariamente azionati, la domanda di retrocessione proposta dal Fallimento va accolta per assorbente difetto dei presupposti in presenza dei quali poteva operare la compensazione ex artt. 56 e 169 L.F.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di ammissione del debitore al concordato preventivo, la compensazione tra i suoi debiti e i crediti da lui vantati nei confronti dei creditori postula, ai sensi dell'art. 56 L.F. - applicabile in quanto espressamente richiamato dall'art. 169 L.F. - che i rispettivi crediti siano preesistenti al deposito della domanda di concordato; essa, pertanto, non può operare nell'ipotesi in cui il debitore abbia conferito ad una banca, anche di fatto, un (mero) mandato all'incasso di un proprio credito e la banca abbia ritenuto di compensare il relativo importo con crediti da essa vantati (incassando il pagamento da parte del terzo e trattenendolo a decurtazione dell'esposizione del proprio debitore, senza rimettere al cliente quanto riscosso ex art. 1713 c.c.). E ciò in quanto, a differenza della cessione di credito, il mandato all'incasso non determina il trasferimento del credito in favore del mandatario, ma della sola legittimazione all'incasso, con conseguente obbligo di quest'ultimo di restituire al mandante la somma riscossa, obbligo che non sorge al momento del conferimento del mandato, ma soltanto all'atto della riscossione del credito, con la conseguenza che, qualora quest'ultima abbia avuto luogo dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, non sussistono i presupposti per la compensazione con crediti anteriori (si vedano, in tal senso, Cass. n. 22277/2017, conf. a Cass. n. 10548/2009).

Ne deriva che, in relazione ad operazione di anticipazione su ricevute bancarie o su fatture regolata in conto corrente, qualora il fallimento del correntista agisca in giudizio per chiedere la restituzione dell'importo delle ricevute, incassate dalla banca presso i terzi debitori dopo il deposito dell'istanza di concordato preventivo del correntista medesimo, è dirimente accertare se la banca risulti incaricata della riscossione dei crediti indicati nelle ricevute in forza di un accordo comportante la cessione dei crediti stessi o, comunque, il diritto della banca d'incamerare le somme rimosse, ovvero sulla base di un mandato a riscuotere (con successivo obbligo di rimettere al cliente quanto riscosso, a norma



dell'art. 1713 c.c.), in quanto, in quest'ultima ipotesi, la banca non ha diritto a compensare il suo debito (di versamento al cliente delle somme riscosse) con i crediti da essa vantati verso lo stesso, ancorché sorti prima della presentazione della domanda di concordato operando il divieto di compensazione di cui al richiamato art. 56 L.F. (Cass. n. 6078/1994).

Appare invece superfluo richiamare il noto indirizzo giurisprudenziale che, al fine di riconoscere alla banca il diritto di incamerare le somme riscosse anche in assenza di cessione, valorizza l'esistenza di un patto di compensazione, posto che nel caso in esame non è stata allegata e men che meno provata l'esistenza di tale patto.

Ora, costituendosi in giudizio, S [REDACTED] ha sostenuto che le anticipazioni erogate in favore della poi fallita e, quindi, le successive rimesse fossero assistite da singoli negozi di cessione di credito anteriori alla presentazione della domanda di concordato.

La circostanza è stata specificamente contestata in sede di prima memoria dalla difesa attorea, la quale ha negato esistenza e opponibilità delle presunte cessioni¹⁰.

Tale contestazione risulta dirimente e non può ritenersi superata dalle allegazioni e produzioni avversarie.

Invero, la Banca si è, in comparsa di risposta, limitata a un'allegazione del tutto generica dell'esistenza di negozi che coprirebbero gli incassi indicati nel prospetto *sub* doc. 23 e documentati dalla Curatela a mezzo di distinte (cfr. doc. 24) ed estratto conto (cfr. doc. 20).

In sede di deposito della seconda memoria istruttoria, la convenuta ha prodotto *sub* doc. 9 quello che ha definito essere un “*dossier contenente, in formato elettronico, copia di tutte le distinte con data certa digitale relative agli effetti dei cui pagamenti si chiede la restituzione, evidenziando che da esse risulta la cessione dei relativi crediti a garanzia, e la correlativa data certa degli stessi (indiscutibilmente risultante dalla firma digitale)*”.

Trattasi, tuttavia, di un documento in formato .pdf che contiene la copia analogica di sei scritture non indicizzate, denominate “*Anticipo fatture*”, recanti ciascuna l'importo del credito ceduto, quello dell'anticipazione accordata e, in allegato, l'elenco delle fatture che rappresenterebbero detto credito (con indicazione di nominativo del debitore, numero, data, importo e scadenza della fattura), per un importo complessivo di crediti ceduti che risulterebbe pari a € 286.159. Ora, che le distinte in parola si

¹⁰ Ove si legge: “*Nello specifico, come detto, la banca convenuta non può validamente opporre a parte attrice:*

- *alcuna cessione dei crediti, che non risulta stipulata con parte attrice, né (tempestivamente) notificata ai debitori ceduti;*
- *alcun patto di compensazione, che peraltro – alla luce della richiamata giurisprudenza – anche se fosse stato ritualmente eccepito nonché dimostrato sussistente e munito di data certa anteriore al deposito della domanda, non consentirebbe in alcun caso alla banca di trattenere i pagamenti effettuati dai terzi debitori.*

In definitiva, la banca convenuta non ha alcun titolo per trattenere le somme incassate dopo la domanda di concordato, per complessivi Euro 112.540,00, e deve essere condannata a restituire dette somme alla società attrice” (cfr. prima memoria del Fallimento S [REDACTED], pagg. 19-20).



referiscano propriamente agli incassi contestati dalla Curatela non è dato evincere dalle generiche allegazioni della Banca, non avendo al riguardo la difesa convenuta - pur in presenza di contestazione avversaria - illustrato tale preciso collegamento, mediante l'incrocio dei dati delle fatture di cui al proprio doc. 9 con quelli dell'estratto conto *sub* doc. 20 del Fallimento.

La Banca era, invece, onerata di allegare, prima, e provare, poi:

- che alla base delle annotazioni in avere annotate sull'estratto conto prodotto dalla Curatela vi erano specifiche cessioni di credito anteriori alla presentazione della domanda di concordato;
- che i pagamenti trattenuti erano stati eseguiti dai debitori ceduti proprio per effetto delle specifiche cessioni allegate.

Tali fondamentali informazioni difettano nelle difese della convenuta.

Né elementi utili a favore dell'esistenza di specifiche cessioni opponibili al Fallimento nel periodo sopra indicato (tra il 14.4.2017 e il 13.9.2017) possono trarsi dalla c.t.u., che si è limitata sul punto a rilevare:

- che *“gli atti e i pagamenti a favore della Banca a titolo di versamenti di assegni a chiusura di anticipazioni su fatture si verificano a partire dal 4 gennaio e sino al 22 maggio”*;
- che, quanto agli incassi avvenuti post domanda di concordato, *“tutti i CTP hanno concordato sul fatto che trattasi di una fattispecie non coperta dalle previsioni dell'art. 67, c. 2, L.F., come tale, pertanto, esclusa dal quesito”* (con la conseguenza che il c.t.u. si è soffermato sui soli versamenti collocabili nel periodo *“sospetto”* ex art. 67, comma 2, L.F., identificandolo nell'intervallo temporale dal 14 ottobre 2016 al 13 aprile 2017);
- che *“nel Documento 9 allegato alla Memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 di Parte Convenuta, prodotto al fine di dimostrare le intervenute cessioni di credito con riferimento ai pagamenti effettuati successivamente al 14 aprile 2017, le Distinte ivi contenute includono anche importi relativi a versamenti effettuati nel c.d. “periodo sospetto”, ovvero versamenti effettuati antecedentemente al 14 aprile 2017”*; in nota 61 della medesima pagina il c.t.u. ha, inoltre, precisato che nel suddetto doc. 9 parte convenuta ha prodotto solo *“alcune copie”* dei documenti a supporto dei versamenti contestati dalla Curatela (cfr. rel. c.t.u., pag. 51).

In sintesi, fermo restando che le indagini del c.t.u. non possono supplire il difetto di allegazione dei fatti principali in cui siano incorse le parti, nemmeno dall'esame della relazione tecnica è dato evincere con certezza l'esistenza delle singole cessioni sottese alle rimesse oggetto della domanda del Fallimento.

Quanto sopra sul piano dell'allegazione e della prova delle cessioni.



Giova in ogni caso e in via assorbente soggiungere che, anche laddove si volesse ritenere le cessioni pacificamente esistenti, si porrebbe l'ulteriore e tipico tema conseguente all'apertura della procedura, vale a dire quello della prova analitica delle formalità necessarie a rendere opponibili alla massa gli atti in questione (posto che, come si è sopra approfondito, il Fallimento agisce in questa sede anche per far valere l'azione di massa).

L'espresso richiamo contenuto nell'art. 169 L.F. all'art. 45 L.F. esige, infatti, il compimento delle formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi anteriormente alla pubblicazione della domanda di concordato.

Rileva, in particolare, per la cessione dei crediti, la formalità di cui all'art. 2914, primo comma, numero 2) c.c. (secondo cui: *“non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante sebbene anteriori al pignoramento le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento”*), applicabile anche alle procedure concorsuali (v. art. 45 L.F., secondo cui *“le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori”*: cfr. Cass. 9831/2014), con la conseguenza che occorre che la cessione sia stata notificata al debitore ceduto o sia stata dal medesimo accettata con atto avente data certa anteriore alla suddetta pubblicazione della domanda di concordato.

L'adempimento di detta formalità non risulta nel caso in esame in alcun modo allegato, prima ancora che provato; né il citato regime di opponibilità è derogabile dall'autonomia privata, essendo posto a presidio dei terzi e della *par condicio creditorum*.

Per tale decisiva e assorbente ragione, la Banca è tenuta a restituire al Fallimento attore la somma di € 112.450, non operando la compensazione preclusa dagli artt. 56-169 L.F., oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo; senza rivalutazione trattandosi di debito di valuta e non di valore e in assenza di prova di un maggior danno.

4.3.- Sebbene la questione non abbia formato oggetto di specifica contestazione, giova precisarsi come l'importo in parola sia autonomo ed estraneo, per natura e periodo di riferimento, al danno da aggravamento del *deficit* riconosciuto relativamente all'intervallo di tempo decorrente dal 1.4.2016 al 14.4.2017.

5.- Le ulteriori domande della Curatela non meritano, invece, accoglimento in difetto di sufficiente allegazione e prova dei danni pretesi.

5.1.- Non può, in primo luogo, essere riconosciuta, a carico della convenuta, quella che la Curatela ha definito come *“ulteriore voce di danno diretto, costituito da interessi passivi, commissioni ed oneri finanziari che la poi fallita ha dovuto affrontare per beneficiare del credito concesso dalla banca*



convenuta”, voce quantificata nel complessivo importo di € 66.414,85 sulla base del file *excel* allegato sub doc. 23.

Detta domanda, che peraltro la Curatela non risulta aver riproposto in sede di prima memoria *ex art.* 183, sesto comma, c.p.c. e di precisazione delle conclusioni finali, mancando di precisare e documentare alcunché al riguardo, va rigettata per assorbente difetto di prova di pagamento, oltre che per ragionevole assorbimento nel danno patrimoniale da aggravio del *deficit* già quantificato.

5.2.- Parimenti carente di allegazione e prova è la voce inerente il presunto danno non patrimoniale. Nulla al riguardo il Fallimento ha provato sicché anche tale domanda va respinta.

6.- Le spese di lite, comprensive del procedimento di mediazione, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, come da nota spese del Fallimento che espone valori in linea con i parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione di valore ricompreso tra € 2.000.000,00 ed € 4.000.000,00, relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate.

Anche le spese di c.t.u. seguono la soccombenza e vanno, conseguentemente, poste definitivamente a carico della convenuta nei rapporti interni, ferma la solidarietà delle parti nei confronti del c.t.u.

p.q.m.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:

condanna S [REDACTED] a corrispondere al Fallimento di S [REDACTED] s.r.l. i seguenti importi:

- € 2.500.752,00 in moneta attuale, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al pagamento effettivo;

- € 112.450,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al pagamento effettivo;

condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in € 3.399,00 a titolo di esborsi ed € 34.282,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;

pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte convenuta, ferma la solidarietà delle parti nei confronti del c.t.u.

Brescia, 11 settembre 2025

Il giudice relatore

dott. Angelica Castellani

Il presidente

dott. Raffaele Del Porto

